

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Sommario

Sommario.....	2
1 DEFINIZIONI.....	5
2 PREMESSA GIURIDICA	7
2.1 Il Decreto Legislativo n.231/2001	7
2.2 I presupposti della responsabilità e i destinatari del Modello.....	7
2.3 Le fattispecie di reato	8
2.4 Le sanzioni.....	9
2.5 Modello quale esimente nel caso di commissione del reato.....	9
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ONIT SANITA'	11
3.1 Documenti di riferimento	11
3.2 Costruzione del Modello di Onit Sanità.....	11
3.3 Funzione del Modello e suoi elementi fondamentali	12
3.4 Struttura della documentazione	14
3.5 Aggiornamento del Modello	15
4 L'ORGANIZZAZIONE, LE DELEGHE ED I POTERI.....	15
4.1 Profilo aziendale.....	15
4.2 Sistema di governance	16
4.3 Il sistema delle deleghe	17
4.4 Il sistema delle procure	17
4.5 La suddivisione dei poteri	18
5 CODICE ETICO	18
5.1 Descrizione del Codice Etico	18
6 ORGANISMO DI VIGILANZA	19
6.1 Premessa	19
6.2 Modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	19
6.3 Principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
6.5 Cause d'ineleggibilità e incompatibilità – Durata	22
6.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari	23
6.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	24
6.8 Segnalazioni	25
7 SISTEMA DISCIPLINARE	26
7.1 Principi generali	26
7.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	28
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori e di dirigenti	29
7.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner	30
7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	30
7.6 Risarcimento del danno	30

8	PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	30
9	PIANO DEI CONTROLLI	32
9.1	Premessa	32
9.2	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo 24).	32
9.2.1	Descrizione fattispecie di reato	33
9.2.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	35
9.2.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	36
9.2.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	37
9.3	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis)	37
9.3.1	Descrizione fattispecie di reato	37
9.3.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	39
9.3.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	41
9.3.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	42
9.4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Articolo 25)	42
9.4.1	Descrizione fattispecie di reato	42
9.4.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	45
9.4.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	46
9.4.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	49
9.5	Falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Articolo 25-bis)	49
9.5.1	Descrizione fattispecie di reato	49
9.5.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	51
9.5.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	52
9.5.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	52
9.6	Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1)	52
9.6.1	Descrizione fattispecie di reato	52
9.6.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	54
9.6.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	54
9.6.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	55
9.7	Reati societari e Reati tributari (Articolo 25-ter, Articolo 25-quinquiesdecies)	55
9.7.1	Descrizione fattispecie di reato	55
9.7.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	60
9.7.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	61
9.7.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	64
9.8	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25 septies)	64
9.8.1	Descrizione fattispecie di reato	64
9.8.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	65
9.8.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)	66
9.8.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	68
9.9	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 25-octies e Articolo 25-octies.1)	68

9.9.1	Descrizione fattispecie di reato.....	68
9.9.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	69
9.9.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	72
9.10	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies)	72
9.10.1	Descrizione fattispecie di reato.....	72
9.10.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	74
9.10.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...).....	75
9.10.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	75
9.11	Reati ambientali (Articolo 25-undecies)	75
9.11.1	Descrizione fattispecie di reato.....	75
9.11.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	76
9.11.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...).....	76
9.11.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	77
9.12	Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo 25-duodecies)	78
9.12.1	Descrizione fattispecie di reato.....	78
9.12.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	79
9.12.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...).....	79
9.12.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	80
9.13	Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies)	80
9.13.1	Descrizione fattispecie di reato.....	80
9.13.2	Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità	80
9.13.3	Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...).....	81
9.13.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	81
9.14	Altri reati	82

1 DEFINIZIONI

“Processi/Attività Sensibili”: i processi, le attività (singole o complesse) dell'azienda, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001;

“Reati o reati presupposto”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;

“Azienda” o **“Società”**: Onit Sanità srl;

“Codice Etico”: il documento, voluto e approvato dal CdA di Onit Spa e delle altre Società del gruppo, contenente le raccomandazioni, gli obblighi e/o divieti (tutti a sfondo etico) a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata. Il Codice etico è parte integrante del Modello di gestione ed organizzazione applicato in Onit Sanità;

“D.Lgs. 231/2001” o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

“Destinatari”: i membri degli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti, i mandatari, i procuratori, gli *outsourcer*, i consulenti, i partner, ed altri soggetti che operano a vantaggio o nell'interesse dell'azienda;

“Partner”: controparti contrattuali dell'azienda, quali ad esempio le società di servizio, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'azienda addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (collaborazione anche occasionale, società, associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei processi e attività sensibili;

“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o **“Modello organizzativo”** o **“Modello”** o **“MOG”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dai vertici aziendali, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati indicati dal Decreto da parte di soggetti apicali o sottoposti all'altrui sorveglianza;

“Organismo di Vigilanza” od **“Organismo”** od **“OdV”**: l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, in senso ampio, i suoi rappresentanti ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

“Personale”: tutte le persone fisiche che intrattengono con l'azienda un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, somministrati, i collaboratori a progetto, gli *“stagisti”* ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte dell'azienda;

“Soggetti apicali”: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di

amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, eventuali procuratori;

"Soggetti sottoposti ad altrui direzione": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutti coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza dei soggetti apicali;

"Sistema Disciplinare": le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;

"Sistema di gestione per la qualità, sicurezza e la responsabilità sociale": insieme di elementi (es. struttura organizzativa, processi, procedure, risorse ecc.), tra loro correlati o interagenti, finalizzati a stabilire ed attuare la politica per la qualità e la responsabilità sociale, gli obiettivi aziendali coerenti con tale politica e le modalità per conseguire tali obiettivi;

"Procedura": documento redatto per recepire i requisiti di sistema previsti dalle normative di riferimento del sistema di gestione per la qualità e per la responsabilità sociale (ISO 9001/27001/27017/27018 e SA8000). Per ogni attività la procedura individua le responsabilità, le modalità di gestione e il richiamo ad altri documenti. Le procedure non conferiscono diritti legali né impongono obblighi legali, bensì forniscono prescrizioni relative ai processi aziendali;

Procedura amministrativa: documento redatto dalla figura responsabile dell'area amministrativa che descrive in modo dettagliato le operazioni ed i controlli da effettuare su attività sensibili che coinvolgono altri collaboratori dell'area amministrazione, al fine di assicurare che siano svolti in modo corretto e puntuale;

"Protocollo": documento che descrive attività gestionali e/o operative definite in azienda con la finalità di prevenire la realizzazione di uno o più reati.

2 PREMESSA GIURIDICA

2.1 Il Decreto Legislativo n.231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300") ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, la responsabilità penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per alcuni reati, elencati nel suddetto Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato. Con l'entrata in vigore di questo Decreto, dunque, le Società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, ma lo stesso Decreto ammette l'esonero della Società da tale responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

2.2 I presupposti della responsabilità e i destinatari del Modello

La responsabilità amministrativa della Società, che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato, è subordinata a norma dell'art. 5 del Decreto, alla ricorrenza contemporanea di due presupposti:

1. **Presupposto soggettivo:** il reato deve essere stato commesso da:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di Rappresentanza, Amministrazione o Direzione della Società stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

2. **Presupposto oggettivo:** il reato deve essere stato realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società.

Essa, pertanto, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, e se dimostra di aver adottato un Modello di organizzazione idoneo a prevenire gli illeciti e di aver adeguatamente controllato la sua applicazione attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza. Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge quindi anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di

fatto la gestione e il controllo della Società, ovvero di unità organizzative della Società medesima. Tali soggetti "apicali", oltre a rispettare direttamente e ad osservare puntualmente il Modello, curano il rispetto da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Infatti, il Modello deve essere osservato anche da tutti i dipendenti della Società a qualsiasi livello di inquadramento, e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici di cui al documento denominato Codice Etico) anche ai terzi collaboratori, partner e consulenti.

2.3 Le fattispecie di reato

La Società può essere chiamata a rispondere solamente dei reati indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture (art.24);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 - bis);
3. Delitti di criminalità organizzata (art.24 - ter);
4. *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art.25);*
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25 - bis);
6. Delitti contro l'industria e il commercio (art.25 – bis.1);
7. Reati societari (art.25 - ter);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25 - quater);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 – quater.1);
10. Delitti contro la personalità individuale (art.25 – quinquies);
11. Abusi di mercato (art.25 – sexies);
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25 - septies);
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - octies);
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art.25 – octies.1);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25 - novies);
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 - decies);
17. Reati ambientali (art.25 - undecies);
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 - duodecies);
19. Razzismo e xenofobia (art.25 - terdecies);

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 - quaterdecies);
21. Reati tributari (art.25 – quinquiesdecies);
22. Contrabbando (art.25 - sexiesdecies);
23. Delitti contro il patrimonio culturale (art.25 – septiesdecies);
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25 – duodevices)

L'elenco dei reati-presupposto è soggetto a continue variazioni e ampliamenti nel tempo e di conseguenza il MOG viene aggiornato a seguito di una valutazione dei rischi rispetto alle singole fattispecie di reati-presupposto introdotti.

2.4 Le sanzioni

Le sanzioni previste a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi o revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzazione di beni o servizi;
- Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che la Società ha tratto dal reato;
- Pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

2.5 Modello quale esimente nel caso di commissione del reato

Il Decreto all'art. 6 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il così detto Organismo di Vigilanza);
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- d) L'Organismo di Vigilanza ha adempiuto ai suoi obblighi di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione

possa essere ricondotta ad una carenza di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

È previsto inoltre che il modello di organizzazione, gestione e controllo risponda alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, nonché la legge 10 marzo 2023, n.24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, hanno integrato l'art.6 del D.Lgs.231/2001, stabilendo che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano, inter alia, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione. In particolare, le Organizzazioni devono strutturare adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di “presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”.

Onit Sanità ha implementato adeguati canali di segnalazione sia mediante piattaforma informatica sia con mezzi ordinari (servizio postale e in forma orale); ha predisposto una procedura che disciplina il processo di ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni adottando le più adeguate misure di sicurezza e di tutela della riservatezza del segnalante.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ONIT SANITÀ

In tale contesto, il CdA di Onit Sanità (di seguito, la “Società”) ha deciso di predisporre, applicare e mantenere aggiornato un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto stesso, nella convinzione che esso possa rappresentare non solo uno strumento ritenuto dal legislatore adeguato rispetto al tema della responsabilità amministrativa delle organizzazioni, ma anche un’opportunità per migliorare il sistema di governo e la gestione dell’azienda.

3.1 Documenti di riferimento

Nella predisposizione del Modello sono stati presi a riferimento, oltre naturalmente al D.Lgs.231/2001, le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” elaborate e mantenute aggiornate da Confindustria e le “Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing” elaborate da Transparency International Italia e da Confindustria.

Alcune delle indicazioni contenute in tali documenti non sono state recepite totalmente nel Modello, senza tuttavia inficiarne la validità, in quanto esso è stato costruito con riferimento alla specifica realtà aziendale, discostandosi quindi in alcuni casi da indicazioni contenute nelle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3.2 Costruzione del Modello di Onit Sanità

Il progetto di costruzione del Modello si è concluso con l’approvazione del Modello da parte del CdA e la contestuale nomina dell’Organismo di Vigilanza.

Il lavoro è stato caratterizzato da un ampio coinvolgimento del personale con maggiori responsabilità sulle attività interessate dalle ipotesi di reato previste nel testo legislativo, e si è articolato nelle seguenti fasi:

- **“As-is analysis”**: analisi dell’organizzazione aziendale e mappatura dei processi aziendali teoricamente a rischio ex D.Lgs. 231/2001.

L’attività è stata condotta attraverso interviste con soggetti chiave della struttura aziendale (Figure apicali e Responsabili di Funzione, Area Administration&Compliance di Onit S.p.a. che cura le attività trasversali per tutto il Gruppo ONIT) ed analisi della documentazione aziendale (principali documenti societari ed organizzativi, procedure gestionali in essere, sw applicativo utilizzato per il controllo di gestione, ecc.).

I risultati di tale prima fase sono stati l’identificazione:

- Delle “attività sensibili”, intese come quelle potenzialmente più esposte al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- Dei sistemi e procedure di controllo già in essere (sia propriamente di Onit Sanità sia di Gruppo quando queste sono applicate ad attività trasversali o affidate in outsourcing);

- Delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato, e che sono state quindi direttamente coinvolte nell'elaborazione del Modello.

➤ **"Gap analysis"**: sulla base delle attività sensibili individuate, delle procedure e controlli già adottati, dell'entità dei rischi, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, è stata rivalutata la rilevanza delle attività sensibili dal punto di vista del rischio, e sono stati individuati i miglioramenti da apportare alle attuali procedure interne, e ai requisiti organizzativi essenziali.

Tale fase di lavoro è stata fatta da un Gruppo di Lavoro che ha coinvolto di volta in volta gli Amministratori ed i Responsabili interessati, ai quali è stata contestualmente effettuata la formazione sui contenuti del D.Lgs.231/2001. Ne sono conseguiti i seguenti risultati:

- L'individuazione delle potenziali modalità attuative del rischio di reato nello svolgimento delle attività;
- La valutazione dell'entità del rischio: calcolo della probabilità che ciascun rischio individuato si verifichi, e delle conseguenze che produrrebbe tale accadimento in assenza di sistemi di controllo (attribuendo una valutazione al grado di esposizione);
- Una valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo attualmente in essere (prassi e procedure) per ridurre l'entità del rischio individuato;
- L'individuazione di azioni di miglioramento da apportare all'attuale sistema di controllo, mirate e progettate sulla base della consapevolezza dei rischi correnti (integrazione di procedure esistenti, aggiornamento di documenti organizzativi, redazione di nuovi protocolli).

➤ **Predisposizione della documentazione descrittiva** del funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato: Modello (Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001), procedure integrate, protocolli.

In parallelo alle attività di predisposizione della suddetta documentazione sono state sviluppate le attività per:

- Il riesame del contenuto del Codice Etico di Gruppo, già elaborato in una fase precedente, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- La definizione delle modalità di formazione del personale per quanto riguarda il Codice Etico ed il Modello;
- La definizione dell'informativa da fornire agli outsourcer e agli altri soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
- La definizione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.3 Funzione del Modello e suoi elementi fondamentali

Il Modello, adottato in modo consapevole da parte degli Amministratori e di tutto il personale, ed applicato in modo efficace, consente ad Onit Sanità non solo di beneficiare dell'esimente prevista dal dettame legislativo

(art. 6), ma anche di migliorare la gestione aziendale, attraverso un sistema dinamico, strutturato ed organico di procedure e attività di controllo, finalizzato a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.Lg.231/2001.

Infatti, attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, la loro regolamentazione attraverso procedure e protocolli, la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si vuole, da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata e contraria agli interessi della Società anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore, sono elementi costitutivi e parte integrante del Modello:

- Il presente documento, organizzato in una parte generale ed una parte speciale – piano dei controlli, relativa alle diverse tipologie di reati;
- L'organigramma aziendale;
- Lo Statuto della Società del 20 gennaio 2021;
- Il Codice Etico;
- L'elenco "Documenti del sistema di gestione per la qualità e del modello organizzativo D.Lgs.231/01" valido alla data di approvazione della presente revisione 0 e mantenuto aggiornato nell'ambito del sistema di gestione integrato;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008);
- Il Regolamento dell'Odv.

Nella predisposizione del sistema di controllo interno, realizzato attraverso la valutazione delle procedure già in essere in azienda giudicate idonee a valere anche come misure di prevenzione dei reati, e, quando necessario, attraverso l'integrazione di tali procedure o la predisposizione di nuovi protocolli, si è tenuto conto dei seguenti principi generali:

- Applicazione di procedure manuali ed informatiche (in generale, i principali processi sono governati dagli applicativi informatici) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività considerate a rischio, prevedendo punti di controllo ed adeguati livelli di sicurezza;
- Sistema di controllo di gestione disciplinato in modo da garantire una costante segnalazione di situazioni anomale;
- Tracciabilità ex post di ogni operazione e dei livelli autorizzativi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in modo da garantire la trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate;
- Applicazione e rispetto del principio della separazione delle funzioni, in particolare tra coloro che autorizzano, coloro che contabilizzano e coloro che controllano un processo sensibile;
- Definizione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite e aggiornati in caso di modifiche dell'assetto aziendale;

- Attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all'attività della Società; in particolare deve essere garantita la documentabilità di ogni pagamento;
- Aggiornamento periodico del Modello;
- Diffusione e coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4 Struttura della documentazione

Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato è descritto dal presente documento, dal Codice Etico, da procedure e da protocolli, oltre che da documenti organizzativi (es. Statuto, organigramma).

Modello

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" che contiene i principi generali e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, e da una "Parte Speciale - Piano dei controlli", che riassume sinteticamente l'astratta verificabilità dei reati previsti dal D.lgs.231/2001 e le concrete modalità adottate in azienda al fine di scongiurare, o quantomeno di ridurre, la concreta possibilità del loro verificarsi.

I reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 che in fase di valutazione dei rischi sono apparsi obiettivamente estranei alla normale attività societaria, e quindi solo astrattamente o comunque difficilmente configurabili, sono trattati nella "Parte Speciale – Piano dei controlli" in un paragrafo omnicomprensivo "Altri reati" in quanto per essi si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza del Codice Etico oltre che dei principi generali del presente Modello.

Viceversa, è stata prevista la possibilità che in azienda si possano presentare particolari operazioni a rischio, che richiedono procedure specifiche.

Si intendono per operazioni a rischio quelle operazioni che afferiscono ad attività sensibili individuate con la presente versione del Modello e che si caratterizzano per la contemporanea presenza di:

- ✓ Occasionalità o limitata frequenza,
- ✓ Elevato valore economico,
- ✓ Elevato grado di rischio, in termini di grado di potenziale esposizione ad una o più fattispecie di reato.

Per tali operazioni, gli amministratori devono:

- Darne puntuale comunicazione di avvio all'Organismo di Vigilanza;
- Predisporre per l'OdV ed il Consiglio di amministrazione, un report annuale riepilogativo delle operazioni sensibili avviate.

Procedure e Protocolli

Per lo svolgimento della propria attività, la Società ha adottato specifiche procedure nell'ambito del sistema integrato di gestione aziendale e protocolli, che hanno quale fine, oltre che disciplinare la formazione e

l'attuazione delle decisioni, quello di impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le procedure ed i protocolli si conformano pertanto ai principi ispiratori del presente Modello.

Tutti i principali processi e attività sono gestiti con il supporto di applicativi informatici sviluppati sulle specifiche esigenze aziendali, che costituiscono essi stessi una "guida" molto strutturata alle modalità di effettuazione di determinate transazioni, e assicurano un elevato livello di standardizzazione, di compliance e di rispetto dei livelli organizzativi. I contenuti dei protocolli vengono approvati dal Presidente attraverso la firma apposta sull'elenco allegato al Modello.

3.5 Aggiornamento del Modello

Il Modello non è ovviamente uno strumento statico ma, al contrario, viene inteso come un apparato dinamico che, attraverso una corretta e costante applicazione, consente alla Società di individuare ed eliminare eventuali carenze che al momento della sua creazione non era stato possibile individuare.

L'OdV ha tra i suoi compiti proprio quello di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, delle procedure e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti che possono rendersi necessari o opportuni, ad esempio a seguito di:

- Significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Risultanze dei controlli;
- Nuove disposizioni di legge;
- Esperimento ed adozione di nuove normative e linee guida applicabili o loro aggiornamenti per l'attuazione ed il miglioramento del Modello.

Nel caso in cui le modifiche apportate non rivestano caratteristiche di particolare urgenza, l'approvazione del documento avverrà in occasione del primo CdA utile, diversamente il Presidente del CdA convocherà anticipatamente un apposito CdA per l'approvazione della nuova versione del Modello. Una volta approvato, il documento viene gestito con le modalità previste per la documentazione controllata del sistema di gestione integrato, che assicurano la distribuzione a tutti i dipendenti attraverso la Intranet aziendale. Gli aggiornamenti sono inoltre comunicati all'OdV mediante apposite comunicazioni e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

4 L'ORGANIZZAZIONE, LE DELEGHE ED I POTERI

4.1 Profilo aziendale

Onit Sanità svolge la propria attività nel settore delle tecnologie informatiche e della consulenza mirata al management e alla organizzazione aziendale.

La Società opera nel settore ICT svolgendo attività di produzione, realizzazione, assistenza e manutenzione di programmi, servizi e software in generale che si rivolge ai mercati della Sanità sia pubblica (regionale, Aziende sanitarie, aziende universitarie ospedaliere, ecc..) sia della Sanità privata, principalmente sul territorio italiano, disponendo di conoscenze e competenze acquisite attraverso una consolidata esperienza e continui investimenti su tecnologia e formazione del proprio personale.

Onit Sanità è costituita da divisioni specifiche per laboratori di progettazione e sviluppo software e team dedicati al delivery dei prodotti/progetti. Si avvale di tutti i servizi di supporto della società Onit Spa per quanto riguarda l'amministrazione e la compliance.

L'offerta di Onit Sanità è indirizzata verso due linee principali di business:

- Informatizzazione di processi sanitari in ambito di sanità privato;
- Informatizzazione di processi sanitari in ambito di sanità pubblica.

4.2 Sistema di governance

La Società ha adottato un sistema di amministrazione tradizionale, amministrazione pluripersonale collegiale, ed è quindi gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri

Fabio Piraccini	Presidente
Romano Rimondini	Vicepresidente
Matteo Mancini	<i>Amministratore Delegato</i>
Samantha Metalli	Consigliere

La società ai sensi dell'art. 28 dello Statuto stabilisce che:

La nomina dell'organo di controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. Per decisione dei soci potrà essere nominato un organo di controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Per decisione dei soci le funzioni di controllo e/o di revisione legale della società potranno essere affidate rispettivamente:

- la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (Collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;
- sia la funzione di controllo che quella di revisione legale dei conti, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione);
- la sola funzione di revisione legale dei conti nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

4.3 Il sistema delle deleghe

Il sistema delle deleghe in Onit Sanità è semplice e caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, consentendo comunque una gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per "*delega*" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- Ciascuna delega definisce, in modo specifico:
 - I poteri del delegato;
 - Il soggetto a cui il delegato fa capo in via gerarchica;
 - Eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- Il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Il sistema di deleghe vigente nella Società è attualmente definito nella visura camerale, che specifica nel dettaglio i poteri attribuiti ai Consiglieri delegati, e nel verbale del CdA del 20/01/2021 nel quale è attribuita al Presidente la delega sulla gestione delle risorse umane.

4.4 Il sistema delle procure

Per "*procura*" si intende l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- Le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza;
- La procura è conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- Le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

Attualmente la rappresentanza della Società spetta al Presidente e al Consigliere Delegato.

4.5 La suddivisione dei poteri

Oltre ai poteri di rappresentanza e di azione delineati nella Visura Ordinaria della Società, è stato definito un organigramma funzionale, e nel documento “posizioni organizzative” sono riportati e descritti i ruoli e i poteri delle figure che entrano a fare parte dell’organizzazione della Società; inoltre sono stati predisposti i profili professionali, che descrivono le competenze che deve avere il personale per ricoprire il ruolo assegnato a ciascuno.

5 CODICE ETICO

5.1 Descrizione del Codice Etico

La predisposizione del Modello organizzativo presuppone che l’organo dirigente adotti un Codice Etico.

Il Codice Etico può definirsi come una carta dei diritti e doveri morali che stabilisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all’organizzazione della Società nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione, ecc.), in quanto in esso sono espressi i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e per i quali richiama l’adesione e l’osservanza da parte dell’insieme degli interlocutori interni ed esterni.

La sua finalità consiste nel raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti; pertanto, si pone come primo obiettivo la promozione di comportamenti positivi da parte della Società e del suo personale, ispirati ai principi e ai valori di legalità, onestà, rispetto, equità e trasparenza.

Le figure apicali di Onit Sanità hanno partecipato alla redazione del Codice Etico di Onit Spa (Codice Etico di Gruppo) e ritengono, dopo accurato riesame, di poter confermarne l’adozione anche per Onit Sanità.

L’osservanza da parte di tutti i responsabili, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, amministratori, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e delle specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste un’importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l’affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell’immagine e del know how della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l’immagine dell’impresa.

A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice da parte di tutti i Destinatari mediante attività di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalarne eventuali violazioni.

I componenti del Consiglio di amministrazione nel fissare gli obiettivi d’impresa s’ispirano ai principi del Codice Etico della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno degli amministratori, dipendenti collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

Il Codice Etico di Onit viene adottato da tutte le Società del gruppo e la sua osservanza è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari) che hanno

rapporti con la Società.

Il Codice Etico ha valenza vincolante alla stregua di un regolamento interno, ed il mancato rispetto dei principi e delle linee generali di condotta in esso indicati espone all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Premessa

L'organismo di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, "OdV") è quell'organo che, ai sensi della disciplina di cui al Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

In ragione delle dimensioni e della struttura della Società si ritiene che la funzione di Organismo di Vigilanza, conformemente a quanto previsto dalle più diffuse ed autorevoli Linee Guida delle associazioni di categoria e dal disposto normativo dell'art. 6 del Decreto, venga ricoperta da un organo monocratico.

In particolare, con delibera del Consiglio di amministrazione della società in data 20/12/2023 è stato nominato l'OdV della Società:

- Avv. Laura Dal Prato

Il profilo della figura nominata nel ruolo di OdV, esaminato in sede di Consiglio di amministrazione, soddisfa i requisiti dettati dalla normativa in materia, dalle pronunce giurisprudenziali nonché dalla dottrina come elementi essenziali della figura di un OdV.

L'ufficio dell'OdV si trova presso Onit Sanità srl, e può essere contattato all'indirizzo e-mail laura@studiodalprato.it.

6.2 Modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'OdV sono state deliberate dal Consiglio di amministrazione; la nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza è stata resa nota ai soggetti designati e da questi formalmente accettata.

L'avvenuto conferimento dell'incarico è stato successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali.

La revoca di un componente dell'OdV compete esclusivamente a chi esercita i poteri di nomina e può essere revocato esclusivamente per giusta causa.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza a supporto della propria azione può avvalersi della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

6.3 Principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza, individuati anche dalle linee guida di Confindustria, sono:

- **Autonomia ed indipendenza**

L'art. 6, comma 1 lettera b), fa espresso riferimento a quegli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui l'OdV deve essere dotato; si tratta, propriamente, di un'autonomia di tipo decisionale, qualificabile come libertà di autodeterminazione e azione.

Tali requisiti di autonomia e indipendenza sono rispettati inserendo l'OdV in una posizione gerarchica elevata, prevedendo, comunque, il compito di riferire l'esito della propria attività all'organo dirigente.

È inoltre indispensabile che l'OdV svolga le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni da parte della Società o dai suoi vertici, e che non gli siano attribuiti compiti operativi che lo rendano partecipe di decisioni ed attività, tali da minarne l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Infine, deve essergli garantita un'autonomia patrimoniale, in modo da essere libero nell'esercizio delle sue funzioni e dei propri compiti, deve quindi disporre di un budget di spesa, preventivamente deliberato dall'organo amministrativo, il quale potrà essere liberamente utilizzato dall'OdV per eventuali richieste di consulenze specialistiche e pareri.

- **Professionalità**

I componenti dell'OdV sono stati valutati ed individuati in base alle loro specifiche capacità professionali, soprattutto di tipo giuridico, tali da poter individuare e prevenire la commissione di reati nonché verificare e assicurare il rispetto del Modello.

Il requisito della professionalità si riferisce, infatti, a quel bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Per gli aspetti più strettamente giuridici e tecnici (ad esempio per gli aspetti ambientali e di salute e sicurezza), sarà l'OdV ad avvalersi di ulteriori esperti in base alle necessità.

- **Continuità di azione**

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello si rende necessario che l'OdV si configuri come una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

È altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, e quindi vengono scelti valutando ulteriori requisiti che contribuiscono a garantire l'autonomia e l'indipendenza richiesta tra i quali: onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV assolve, in quanto garante del Modello, ad una serie di attività funzionali atte a mantenere operativo ed efficiente il Modello, pertanto:

- Vigila e controlla l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari, verificando l'effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure e dei protocolli;
- Verifica periodicamente l'adeguatezza del Modello, valutando la idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati e la coerenza tra quanto stabilito ed indicato nel Modello, nelle Procedure, nei Protocolli, nel Codice etico ed il comportamento tenuto in azienda;
- Garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Propone gli adattamenti e aggiornamenti del Modello a seguito di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività della Società; di modifiche al quadro normativo di riferimento, di significative anomalie o violazioni del Modello;
- Promuove e monitora le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e collabora nella predisposizione della documentazione necessaria a tal fine;
- Esegue il "follow-up", ossia verifica l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- Gestisce e dà seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello, segnalando le eventuali violazioni al CdA e indicando i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Organismo esegue diverse verifiche/interventi, quali:

- Verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo, focalizzando l'attenzione sulle operazioni di ammontare rilevante;
- Verifiche obbligatorie su alcune operazioni e processi societari particolarmente significativi, come la gestione finanziaria e le operazioni di tesoreria;
- Verifiche a campione sulla corretta conduzione delle operazioni di tesoreria, anche al fine di accertare l'eventuale costituzione di fondi neri e la corretta tenuta dei bilanci;
- Interventi immediati, per quanto di competenza dell'OdV, in caso di ispezioni, accertamenti o interventi dell'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
- Adempimento dell'obbligo di informazione con particolare attenzione alle risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta al fine di verificare l'esistenza di eventuali anomalie;
- Verifiche periodiche e a campione della regolarità dei protocolli previsti in attuazione delle procedure adottate dall'azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, anche di carattere contabile, riscontrando e segnalando all'organo dirigente ogni eventuale anomalia;
- Controlli e approfondimenti sulle voci e poste di bilancio in caso di rilevazione di anomalie;
- Intervento immediato nel caso di segnalazione di irregolarità con potere di verifica;
- Comunicazione dell'avvenuta infrazione all'organo amministrativo e proposta della misura sanzionatoria prevista dal sistema disciplinare.

Al fine di esercitare le proprie funzioni e compiti, l'OdV può:

- Essere delegato dal CdA ad apportare con cadenza periodica le modifiche necessarie al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, presentando poi al CdA all'interno della relazione riepilogativa annuale, un'apposita nota informativa delle variazioni apportate, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte dello stesso;
- Indicare direttamente quali correzioni e modifiche devono essere apportate alle prassi ordinarie;
- Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'OdV, altresì, ha libero accesso a tutte le informazioni e documentazioni aziendali, che devono essere trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e di eventuali normative di settore. Gli è concessa la facoltà di prendere parte alle riunioni assembleari e del CdA, e viene costantemente informato di quanto avviene nella Società.

Periodicamente redige una relazione sull'attività svolta diretta all'organo dirigente e agli organi di controllo, i quali devono, in ogni caso, garantire collaborazione e cooperazione.

I poteri dell'OdV incontrano tuttavia un limite nelle attribuzioni dell'organo amministrativo, infatti, quest'ultimo conserverà in ogni caso il potere di recepire o meno le proposte formulate dall'OdV e, naturalmente, la libertà di trarre autonome conclusioni dalle informazioni fornite da quest'ultimo.

L'attività di verifica condotta dall'Organismo di Vigilanza viene formalizzata nel documento, denominato **"Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza"**.

Il Piano Operativo, pertanto, è un documento dell'Organismo di Vigilanza che:

- Definisce le attività ispettive che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno;
- Ne fornisce una pianificazione temporale;
- Identifica le funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi;
- Serve per la definizione delle risorse finanziarie (budget dell'Organismo di vigilanza), strumentali ed umane necessarie;
- È funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.

Il Piano Operativo può essere presentato, se ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza, al Presidente, per favorire l'interazione tra l'Organismo stesso e tutte le strutture aziendali, ma non è necessaria la sua approvazione, che anzi minerebbe l'autonomia dell'iniziativa di controllo e l'indipendenza dell'OdV stesso.

6.5 Cause d'ineleggibilità e incompatibilità – Durata

La scelta relativa alla composizione dell'OdV è legata ad una serie di elementi che spaziano dalle dimensioni della Società, al numero di aree di rischio e di presidi di controllo da vigilare.

Possono essere membri dell'OdV sia il personale interno che soggetti esterni, purché rispettino i requisiti soggettivi sopra indicati.

Occorre ricordare che non possono far parte dell'OdV soggetti che svolgano compiti operativi all'interno della Società, e che siano collocati in aree individuate a rischio.

Più precisamente, non possono essere componenti dell'OdV :

- Membri esecutivi del Consiglio di amministrazione;
- Amministratore Delegato/Presidente;
- Responsabili e collaboratori di aree a rischio;

I componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con i soggetti sopra indicati, né devono essere legati alla Società da interessi economici e da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto o siano interdetti, inabilitati o falliti.

I componenti dell'Organismo possono restare in carica per un periodo di tempo determinato nella delibera di nomina, solitamente 3 anni, ed il mandato può essere rinnovato.

In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, l'organo dirigente, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, si deve procedere alla revoca del mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia, indipendenza e onorabilità richiesti dalla Legge.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso, che avrà effetto 3 mesi dopo la ricezione della relativa comunicazione scritta.

6.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari

Affinché l'OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti viene assicurato un adeguato flusso informativo da e verso lo stesso.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione di comunicare:

- All'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnati;
- Periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- Immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- Almeno annualmente: relazionare in merito all'attuazione del modello da parte della Società.

Ai sensi dell'art.28 dello statuto sociale la società potrà nominare un collegio sindacale o un sindaco unico. Tale organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei corretti principi di amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Sempre ai sensi dello stesso articolo la società potrà affidare la funzione di revisione legale dei conti all'organo di controllo come sopra nominato oppure affidarla ad una società di revisione. Pertanto, nel caso di affidamento delle funzioni

di controllo e/o revisione è importante che vi sia un regolare flusso informativo tra i soggetti deputati a tali funzioni e l'OdV; per tale motivo nel Regolamento dell'OdV si potranno definire specifiche tipologie di informazioni/documenti oggetto di comunicazione e la periodicità della loro trasmissione.

6.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Gli amministratori, i responsabili, dipendenti e i collaboratori della Società, devono garantire la massima collaborazione all'OdV trasmettendogli, obbligatoriamente, ogni informazione utile per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché segnalando eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto. Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente fornite le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- Eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Azienda, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL;
- In caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

Devono essere obbligatoriamente e regolarmente trasmesse all'OdV le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) e quelle informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- I prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

L'attività dell'OdV viene mantenuta registrata attraverso supporto cartaceo o supporti informativi (redazione

di verbali scritti, idonei a documentare ogni riunione dello stesso, nonché le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree di azione della persona giuridica), adeguatamente conservati per un periodo di almeno 10 anni. All'archivio (documentale e informatico) dell'OdV possono accedere solamente, oltre all'OdV e previa richiesta all'OdV medesimo, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV.

6.8 Segnalazioni

La Società ha definito modalità per tutelare tutti quei dipendenti e/o collaboratori che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative. I segnalanti in buona fede vengono infatti garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e viene assicurata la riservatezza della loro identità nei limiti degli obblighi di legge e della tutela dei diritti della Società. In particolare, ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, sono state previste misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei suoi confronti e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo dello strumento di segnalazione.

Le modalità adottate comprendono:

- a) L'adozione della procedura di segnalazione "whistleblowing".

Come meglio definito nella procedura per la gestione delle segnalazioni, a cui integralmente si rimanda, la Società ha previsto che le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il gestore delle segnalazioni entro un termine ragionevole.

I soggetti che possono effettuare la segnalazione sono:

- gli azionisti della Società, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
- i lavoratori dipendenti e autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti della Società, nonché i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società.

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito per semplicità anche solo "OdV"), in quanto soggetto dotato di competenze tecniche adeguate e di autonomia e indipendenza; ciò gli consente di svolgere, senza interferenze o condizionamenti, l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative sui seguiti.

I canali alternativi per la trasmissione in forma scritta delle segnalazioni sono:

- a mezzo piattaforma informatica;
- a mezzo posta mediante il servizio postale, in plico anonimo, chiuso e contrassegnato con la dicitura “RISERVATO – CONSEGNARE A ORGANISMO DI VIGILANZA” all’indirizzo della Società.

Nella procedura sono altresì disciplinate le modalità di trattamento e gestione della segnalazione da parte dei destinatari incaricati della ricezione.

Le segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente fornite le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali.

L’ OdV valuta le segnalazioni ricevute ed eventuali provvedimenti ricevuti dall’azienda da parte dell’autorità giudiziaria effettuando le investigazioni del caso, nel rispetto della normativa vigente, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza. Il dipendente dovrà collaborare con l’OdV in modo pieno e trasparente e fornire allo stesso le informazioni eventualmente richieste. Gli eventuali provvedimenti conseguenti vengono presi in conformità di quanto previsto nel sistema disciplinare.

- b) è opportuno prevedere un incontro periodico con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (o con il Datore di Lavoro), al fine di avere una relazione completa sui temi e gli adempimenti previsti e sul loro stato di attuazione.

7 SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. e) dell’art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni o

comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati nel Decreto. Il sistema disciplinare, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare, si rivolge:

1. Ai lavoratori dipendenti;
2. Agli Amministratori ed eventuali dirigenti;
3. Ai collaboratori esterni, fornitori e partner.

L'applicazione delle sanzioni aziendali interne per violazione del Modello prescinde da eventuali giudizi penali e dall'esito degli stessi, e viene gestita da diverse funzioni a seconda del ruolo di colui che ha tenuto il comportamento sanzionabile:

- Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti sino alla qualifica di “quadro”, saranno disposte dall'amministratore delegato su proposta dell'OdV;
- Le sanzioni nei confronti di eventuali dirigenti saranno assunte dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato su proposta dell'OdV.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del presente Modello e del Codice Etico, da considerarsi parte integrante dello stesso Modello, saranno adottate in accordo ai principi di gradualità e proporzionalità, considerando in generale di rilevante gravità i seguenti comportamenti:

- Condotta non conforme a principi di correttezza verso la Società, gli altri dipendenti, i clienti o i terzi;
- Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi della Società o di terzi;
- Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio della Società, nei limiti previsti dall'art. 6 della L. 300/70;
- Altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per la Società, per i suoi clienti o per terzi;
- Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza della Società o ad essa affidati.

Con particolare riferimento alla procedura di gestione delle segnalazioni, configura una violazione con conseguente possibile irrogazione di una sanzione disciplinare una delle seguenti condotte:

- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per ragioni collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla normativa;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

7.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali contenute nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari e comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/70 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello e la tipologia e l'entità delle sanzioni saranno commisurate in relazione ai seguenti criteri generali:

- Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- Rilevanza degli obblighi violati;
- Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- Rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- Concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

Da un punto di vista della tipologia, le sanzioni disciplinari possono essere:

1. Il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. L'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, applicabile qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello o, adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Società, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
4. La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole o gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società nelle misure previste dal Decreto, nonché, nel caso che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori e di dirigenti

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico, da parte degli Amministratori della Società e dei dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo e per iscritto il Sindaco revisore ed il Consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. A titolo esemplificativo, vengono sanzionate le seguenti violazioni:

- Violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere, attraverso la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure e dai protocolli, ovvero attraverso l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richieste;
- Violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema di deleghe, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al CdA;
- Violazione dell'obbligo di informativa all'OdV, al CdA e al Sindaco revisore

Inoltre, in relazione al fatto che l'art. 6 comma 2bis, 2 ter, 2 quater del D.Lgs.231/2001 prevede le seguenti disposizioni:

- L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al paragrafo 6.8 "Segnalazioni" può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione di una segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;

si sottolinea a tutti i destinatari del presente documento che la violazione del divieto di atti di ritorsione o di

discriminazione nei confronti dei segnalanti rappresenta un comportamento sanzionabile, alla pari di altre violazioni dei contenuti del Modello 231 nel suo insieme (MOG, procedure del sistema qualità, protocolli).

In caso di mancato rispetto del Modello organizzativo da parte del Sindaco revisore, l'OdV informa il CdA, che prenderà le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle linee di condotta indicate nel Modello e/o del Codice Etico, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello Organizzativo da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra i Consiglieri o il Sindaco revisore ne informerà immediatamente il Consiglio di amministrazione della Società: insieme, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

7.6 Risarcimento del danno

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, Onit Group non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito, e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, essa sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei destinatari del Modello, siano essi dipendenti della società, Amministratori, consulenti o partners, ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

8 PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia ed il buon funzionamento del Modello è necessaria una sua corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, attuata attraverso un piano di comunicazione e formazione sia del personale che dei collaboratori, con particolare riferimento alle procedure e protocolli applicabili alle specifiche mansioni o ai compiti affidati. Tutti gli esponenti che operano all'interno di Onit Group, nonché i collaboratori esterni,

sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure/protocolli e controlli.

Nei confronti dei dipendenti sono previste:

- La pubblicazione del Modello nella Intranet aziendale;
- La comunicazione ai responsabili di Divisione delle parti del Modello di specifico interesse in relazione al proprio ruolo;
- La formazione di base ai neoassunti con consegna di apposito materiale didattico sul Modello adottato;
- Sessioni informative e illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti sugli aspetti più rilevanti del Modello (es. introduzione di nuovi reati presupposti, rilevanti modifiche organizzative in attività sensibili);
- Per i membri dell'organo amministrativo, il personale direttivo, i responsabili delle funzioni aziendali, l'effettuazione di seminari formativi e di aggiornamento.

In occasione degli audit interni sul sistema di gestione per la qualità e la responsabilità sociale sarà verificata la conoscenza del modello da parte dei Responsabili e del personale.

Nei confronti dei collaboratori e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattualmente regolati, si deve prevedere la comunicazione dell'avvenuta adozione e l'inserimento di una clausola nei contratti relativa alla conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e all'obbligo di adeguarsi ai suoi principi.

9 PIANO DEI CONTROLLI

9.1 Premessa

La presente parte del documento rappresenta l'esito delle attività di risk assessment rispetto ai reati elencati dal D.Lgs. 231/2001.

Essa riassume la descrizione dei reati presupposto che vengono ritenuti maggiormente rischiosi, l'indicazione delle attività sensibili e le misure di prevenzione adottate in grado di prevenire o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati (controlli ex ante), i flussi di comunicazione all'OdV affinché esso possa applicare i propri controlli ex post, fermo restando che i metodi adottati non potranno mai definirsi definitivi, in quanto la loro efficacia e completezza saranno oggetto di continua rivalutazione ai fini del loro miglioramento.

Per ciascuna categoria di reati sono indicate:

1. Una descrizione delle fattispecie di reato;
2. Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato ed attività sensibili, cioè quelle che in modo diretto o indiretto sono state valutate a rischio di commissione dei reati considerati;
3. Le misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre la possibilità di commissione dei reati e le indicazioni comportamentali per evitare il generarsi di situazioni ambientali "compatibili" con i reati;

I flussi informativi verso l'OdV.

9.2 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo 24).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) elencati all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

I reati nei confronti della P.A. considerati nel Decreto hanno come presupposto **l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e tengono in considerazione anche la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (D.Lgs. n. 75 del 14/7/2020 in attuazione della c.d. Direttiva PIF)**. Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, intendendo ai sensi dell'art.358 del Codice Penale "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Siccome l'interpretazione dei principi emersi anche dalla giurisprudenza per identificare in modo certo il carattere pubblicistico di un Ente possono generare dubbi in fase applicativa, Onit Sanità ha deciso di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica

Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici. Ad esempio, Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:

- Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL – Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi dell'Unione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
- Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

9.2.1 Descrizione fattispecie di reato

- Malversazione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Viene punita la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, ovvero allo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina tali fondi a finalità di tipo diverso. Il reato si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti

pubblici o dalla Comunità europea.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale reato si configura nei casi in cui mediante condotte di violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero vengano allontanati gli offerenti.

Tale fattispecie è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità.

- Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Tale fattispecie stabilisce la responsabilità di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)

Tale reato viene commesso da chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivino da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1), modifica introdotte dalla Legge n. 90/2024 (art. 640 comma 2 ter)

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa e punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; nel caso particolare ci si riferisce al fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Con l'inserimento del comma 2-ter se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione si identifica la c.d. truffa informatica.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale reato è analogo a quello sopra descritto, ma se ne differenzia perché riguarda nello specifico contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea (art.640-ter c.p.)

Siamo nella condizione di commissione di un reato di frode informatica quando vi è un'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, per procurare a sé o all'ente un ingiusto profitto.

9.2.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

In generale i primi due reati elencati possono essere potenzialmente commessi dalle Funzioni coinvolte nella gestione di finanziamenti, non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della Società. Tali reati possono essere commessi sia da chi predispone i documenti sia da chi fornisce i dati richiesti per le pratiche di finanziamento.

A titolo esemplificativo:

- Allo scopo di facilitare l'assegnazione della commessa, la risposta al bando di gara/offerta viene predisposta in modo incompleto o non del tutto veritiero, facendo ricorso a imprecisioni, omissioni, falsità o analoghi artifici;
- I risultati dell'attività di definizione dei costi preventivati e degli Stati d'Avanzamento Lavori non scaturiscono da processi trasparenti e documentabili;
- Viene fatta una rendicontazione non veritiera dell'utilizzo del finanziamento;
- Il finanziamento viene destinato ad altra Società partecipata o controllata non beneficiaria;
- Svolgimento di programmi formativi difformi, per oggetto, modalità o docenza, da quelli previsti nel progetto approvato dall'Ente erogatore;
- Erogazione di corsi di formazione a discenti privi dei requisiti che erano stati indicati dall'Ente che concede contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- Assunzione di Personale avente requisiti difformi da quelli che erano stati indicati dall'Ente che concede finanziamenti o decontribuzioni;
- Nell'ambito dell'erogazione di una fornitura allo Stato, ad un Ente Pubblico o Comunitario, si interviene in modo illecito su informazioni e programmi pertinenti al suo Sistema Informativo.

Il reato di truffa può essere commesso dai soggetti con visibilità esterna, che vengono in contatto con lo Stato o altri enti pubblici. Può anche presentarsi il caso che la Società tragga vantaggio dalla condotta truffaldina posta in essere da altro soggetto: in questo caso nascerà la responsabilità della Società se persone ad essa riferibili (amministratori, dipendenti, consulenti, partner contrattuali) concorrano alla commissione del reato, recando vantaggio alla stessa. Le occasioni di commissione fanno prima di tutto riferimento ai flussi informativi, obbligatori o meno, verso la Pubblica Amministrazione, quando questi vengono effettuati con mezzi informatici, laddove intervenendo con false informazioni ovvero alterazioni dei dati fosse possibile ottenere indebiti vantaggi (ad es., per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta). Le modalità di commissione del reato fanno quindi riferimento necessariamente alle possibilità tecniche di operare sui sistemi stessi, ma anche alle competenze e mansioni di utilizzazione del sistema IT aziendale per le comunicazioni inerenti all'attività.

A titolo esemplificativo:

- Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedura di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa;
- Viene fornita al committente pubblico una presentazione non veritiera delle attività e dei prodotti

aziendali;

- Nella predisposizione dei documenti per le buste paga vengono inserite informazioni non veritiere;
- Viene alterata la documentazione amministrativa di gestione del personale;
- Viene fatta una compensazione illecita nel modello F24 del credito d'imposta.

Per quanto riguarda invece il reato di frode nelle pubbliche forniture, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, questi reati possono presentarsi con connotazioni diverse, ad esempio durante l'esecuzione di un pubblico appalto o nel contesto di una pubblica fornitura si utilizzano prodotti/componenti scadenti per lucrare sulla differenza tra i costi e l'incassato; in generale si verifica per ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale, violando appunto il principio di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto.

L'ipotesi di reato di truffa informatica può rappresentarsi qualora un dipendente o un gruppo di dipendenti/collaboratori con competenze tecniche adeguate, durante l'orario di lavoro, con dotazioni strumentali aziendali, attivi tecniche di social engineering (phishing, spear phishing, spoofing, ecc...) al fine di commettere comportamenti di raggiro attraverso artifici e inganni.

9.2.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Progettazione, rendicontazione di bandi di finanziamento	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo gestione finanziamenti pubblici; • Protocollo reati informatici; • Protocollo acquisizione servizi di consulenza e certificazione; • Protocollo corruzione fra privati; • Protocollo gestione flussi monetari e finanziari; • Procedura Approvvigionamento
Attività raccolta dei requisiti di progetto con clienti PA	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo rapporti con la PA • Procedura "Analisi dei requisiti" • Procedura commerciale
Partecipazione a concorsi, bandi di gara, trattative con la PA	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo rapporti con la PA • Procedura "Analisi dei requisiti"; • Procedure "ciclo passivo, ciclo attivo" • Procedura riconciliazione
Attività di formazione	• Codice Etico; • MOG;

	• Procedura “formazione ed avviamento” • Procedure “ciclo passivo, ciclo attivo” • Procedura riconciliazione
--	--

9.2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Report verifica correttezza contabilità da parte dell'organismo deputato ai controlli;
- Analisi a campione di commesse con la PA;
- Documentazione di bandi aggiudicati;
- Documentazione di progetti finanziati.

9.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis)

9.3.1 Descrizione fattispecie di reato

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Commette il delitto in esame sia chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, sia chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Commette tale reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), è stato riscritto dalla Legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici".

Commette tale delitto chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)

Tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.635-quater.1) introdotto reato introdotto dalla Legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici".

E' quel reato che si rappresenta quando chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti

ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.)

Il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, è stato abrogato dalla Legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici".

- Falsità in documenti informatici (art.491-bis c.p.)

La norma in questione punisce la condotta di chi commette falsità previste riguardo ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (falsità materiali o ideologiche commesse da pubblico ufficiale, o da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali, uso di atto falso, copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Commette tale delitto chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

9.3.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

In considerazione della natura delle attività che costituiscono il core business aziendale, il rischio di commissione di alcuni dei reati presupposto è teoricamente molto rilevante, e per gli altri comunque significativa, e comporterebbe un grave danno d'immagine per Onit, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione, che potrebbero essere particolarmente pesanti per la presenza di circostanze aggravanti legate al fatto che l'infrazione potrebbe essere posta in essere da personale che agisce nel ruolo di operatore/gestore del sistema, e che le informazioni, i dati o i sistemi informatici oggetto di interventi illeciti potrebbero essere utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Inoltre, da un punto di vista organizzativo, si deve considerare che quasi tutte le persone che lavorano in Onit Sanità

hanno competenze tecniche sufficienti per il compimento dei reati in oggetto, e che spesso il personale Onit opera presso l'infrastruttura informatica del cliente, avendo quindi la possibilità/necessità (regolamentata dal contratto) di accedere ad apparecchiature e dati del cliente stesso.

Ritenendo che sia fondamentale l'interiorizzazione delle corrette regole di comportamento da parte di tutto il personale, si è ritenuto opportuno applicare tale parte del Modello anche con riferimento al sistema informatico di Onit stessa, alle infrastrutture, alle informazioni e ai dati gestiti da tale sistema, minimizzando anche in tal modo la possibilità di commettere i reati presupposto, che si potrebbero concretizzare, a titolo esemplificativo, nei seguenti comportamenti:

- Ci si introduce nel Sistema Informatico aziendale, di un cliente o di un fornitore, sistema protetto da misure di sicurezza, con modalità e per finalità non autorizzate da chi ha inteso proteggere il sistema;
- Si interviene illecitamente, eventualmente mediante l'installazione di apposite apparecchiature, sul flusso di comunicazione fra sistemi di Onit Sanità, clienti o terze parti, intercettando, impedendo o interrompendo tale flusso (ad esempio con virus, spyware, etc.). Successivamente si diffonde, anche in modo parziale, il contenuto delle comunicazioni;
- Si interviene illecitamente modificando o cancellando dati, informazioni o programmi informatici allo scopo di rendere in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici altrui, ovvero si introducono/trasmettono dati, informazioni o programmi presenti nei sistemi di clienti o terze parti, oppure utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Si accede ad un sistema informatico, sia aziendale sia di una parte terza, effettuando intercettazioni, consultazioni, duplicazioni o modifiche (intervenendo, in qualunque modo, su di esso) senza previa legittima acquisizione delle previste autorizzazioni e non seguendo modalità e finalità che risultino coerenti con il ruolo svolto e, in ambito contrattuale, con quanto previsto dal contratto.
- Non si trattano in modo strettamente personale i codici di accesso (user-ID e password) assegnati all'Utente o li si porta a conoscenza di estranei;
- Si agisce allo scopo di venire illecitamente a conoscenza dei codici personali di accesso di un altro Utente e/o allo scopo di diffondere gli stessi;
- Un dipendente o un consulente impegnato nell'erogazione di una fornitura a favore dello Stato o di un Ente Pubblico o Comunitario, sfruttando la detenzione di abilitazioni giustificate dalle attività previste dalla tipologia di fornitura, interviene sulle informazioni contenute/elaborate dal sistema informatico del cliente, con lo scopo di far sì che venga prodotto un documento informatico dal contenuto totalmente o parzialmente falso;
- Nei rapporti con una Pubblica Amministrazione si predispongono documenti informatici falsi.

9.3.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Gestione del personale: amministrazione del personale	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Gestione risorse umane"
Attività di sviluppo sw Attività di gestione progetti Attività di installazione/sistemistica	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Sviluppo e personalizzazione prodotti Onit"; • Procedura "Analisi dei requisiti"; • Procedura "Installazione"
Gestione e manutenzione delle reti e dei dispositivi hardware della Società;	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Installazione" • Procedura "Manutenzione e assistenza"; • Manuale Sicurezza delle informazioni
Controllo e supervisione sui sistemi di IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica. Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni. Verifica dell'originalità dei software e dei programmi in uso	• Codice Etico; • MOG; • SOA • Manuale Sicurezza delle informazioni • "Lettera di incarico al trattamento dei dati personali" • "Procedura per le informazioni riservate" • Manuale Know How
Gestione della contabilità effettuata tramite sistemi telematici e utilizzo di programmi e software	• Codice Etico; • MOG; • "Lettera di incarico al trattamento dei dati personali" • SOA • Manuale Sicurezza delle informazioni • "Lettera di incarico al trattamento dei dati personali" • "Procedura per le informazioni riservate" • Manuale Know How; • Protocollo reati societari; • Protocollo reati informatici
Gestione dei dati e dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione.	• Codice Etico; • MOG; • "Lettera di incarico al trattamento dei dati personali" • Manuale Sicurezza delle informazioni • "Procedura per le informazioni riservate" • Protocollo reati informatici; • Protocollo "Rapporti con la PA"
Affidamento in outsourcing di attività di sviluppo	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamento" • Protocollo "Acquisizione servizi di consulenza"

	e certificazione”
Gestione delle infrastrutture	• Procedura “Gestione delle infrastrutture”

Le misure di prevenzione adottate in azienda mirano a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche. Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito e processo aziendale, trattandosi effettivamente di attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale. Onit Sanità ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di Data Protection (Regolamento europeo 679/2016, D.Lgs 101/2018 testo coordinato “Codice Privacy” e successive m. e i.), per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali di terze parti. Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici sono tenute ad osservare la legislazione vigente in materia, in particolare alle disposizioni contenute nei vari documenti aziendali consegnati ai collaboratori in ingresso in azienda con particolare riferimento alla documentazione della sicurezza delle informazioni (Manuale Sicurezza delle Informazioni), nonché ai principi del Codice Etico e alle regole previste nello specifico protocollo. In tali documenti è stata attribuita la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore. La presente parte speciale si applica quindi a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, e dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

9.3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Comunicazione periodica di aggiornamento analisi dei rischi 27001 e Data protection;
- Gestione di casi aziendali di mancato rispetto delle disposizioni aziendali sull'utilizzo dei sistemi informatici;
- Informazioni su eventuali sanzioni dell'Autorità garante della privacy;
- Rilevanze emerse dagli audit di terza parte per il conseguimento e mantenimento di certificazioni in ambito di sicurezza delle informazioni.

9.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Articolo 25)

9.4.1 Descrizione fattispecie di reato

La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso. Il soggetto privato, da un lato, offre o promette una “retribuzione”, consistente in denaro o altre utilità (es. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) e il pubblico ufficiale, dall'altro lato, in cambio di tale utilità, compie un

atto che rientri nell'ambito della sua specifica attività.

A fronte di atti estranei alla pubblica funzione, non si verte in tali ipotesi di reato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore.

La corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolge direttamente il settore amministrativo della Società. Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

Di seguito si riportano i reati previsti all'articolo 25.

- Corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 318 e art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e art.322-bis)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (es. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Le medesime disposizioni valgono anche nei confronti dell'incaricato di un pubblico servizio.

L'obiettivo di tali norme è quello di tutelare il regolare funzionamento, la correttezza e l'imparzialità dell'operato della PA ed in entrambi i casi vengono puniti sia il pubblico ufficiale che riceve, sia il soggetto privato che promette od offre.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., commi 1 e 3)

Le due forme di corruzione descritte sopra vengono punite anche quando l'offerta o la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale non venga da questi accettata. In questo caso, ovviamente, viene punito solo il soggetto privato.

- Corruzione aggravata (art. 319-bis c.p.)

Le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- Concussione per induzione (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità e prevede sia punito sia il pubblico ufficiale che ha tenuto il comportamento induttivo sia il privato che ha dato o promesso denaro o altre utilità.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato si differenzia dalla corruzione, in quanto il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, mentre nella corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

- Peculato (art.314 c.p., comma 1- art. 314 bis c.p. introdotto dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)

I reati di peculato, introdotti nel D.Lgs 231/2001 dal D.Lgs.75/2020, che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd Direttiva PIF), presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità di una cosa o denaro e se ne appropri. Tuttavia, questi nuovi delitti potrebbero diventare rilevanti anche per altre società o enti

collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario; questo potrebbe verificarsi se un rappresentante di un'azienda (c.d. extraneus) – per favorire la sua azienda - istigasse o aiutasse concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe invece ad integrare il reato di corruzione. *Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per ragione del suo ufficio o servizio ha in possesso o comunque ha la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da atti e/o disposizioni di legge e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.*

- Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)

Il reato di abuso d'ufficio, sempre introdotto nel D.Lgs 231/2001 dal D.Lgs.75/2020, è stato oggetto di abrogazione da parte della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio") entrata in vigore in data il 25 agosto 2024.

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- Membri delle istituzioni comunitarie;
- Funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
- Persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
- Membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
- Coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- Persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

9.4.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

Rispetto a tali reati-presupposto l'esposizione al rischio di Onit Sanità è significativo, soprattutto con riferimento a quelle funzioni aziendali che svolgono attività in settori di mercato identificabili con i Soggetti richiamati nel D.Lgs.231/2011 (Stato, Enti Pubblici, Istituzioni comunitarie), quali la Funzione commerciale, la Direzione e le Funzioni impegnate in progetti con la P.A. Infatti, ciascuna di tali Funzioni nello svolgimento delle proprie attività entrano in contatto con Funzionari/Rappresentanti dell'amministrazione dello Stato o di un Ente Pubblico o Comunitario o a persone a queste collegabili, ed alcuni comportamenti potrebbero astrattamente configurarsi come di natura corruttiva, finalizzati, cioè, ad ottenere un indebito vantaggio o a

ricompensare per il conseguimento dello stesso (es., l'aggiudicazione di una gara pubblica).

A titolo esemplificativo:

- Sollecito o indicazione al personale P.A. di adottare procedure per l'affidamento di beni e/o servizi in modo non trasparente/legale;
- Sponsorizzazioni, liberalità, omaggi al fine di corrompere P.A.;
- Partecipazione a fiere e convegni con modalità, anche di partnership, non corrette e non lecite nei confronti della P.A.;
- Atti di corruzione sia nella fase iniziale di raccolta dei requisiti e analisi delle esigenze cliente sia durante i controlli dei SAL con i clienti;
- Durante la gestione del progetto, abusando della qualità o dei poteri a lui conferiti dal Cliente, che astrattamente gli consentono di inserire, modificare, cancellare od omettere dati e/o informazioni che concorrono alla formazione di atti o documenti emanati dalla P.A., richiedere per sé o per terzi ovvero indurre taluno ad offrire, a lui o a terzi, denaro o altra utilità a fronte di un proprio intervento illecito sul Sistema Informativo del Cliente, tale da determinare la produzione di atti o documenti non veritieri;
- Atti di corruzione per ottenere il collaudo positivo nell'attività di installazione;
- Attività sistemistica di manipolazione e/o trattamento non corretto dei DB o parco macchine ai fini di corruzione di PA.

Tuttavia, anche altre funzioni aziendali potrebbero tenere comportamenti astrattamente configurabili come di natura corruttiva, quali ad esempio:

- Produzione di documenti falsi o corruzione di un funzionario per ottenere permessi, autorizzazioni ecc...
- Essere reticente a dare informazioni, falsificare documenti per il controllo e corruzione o tentativo di corruzione del pubblico ufficiale che svolge attività di controllo;
- Corruzione di pubblico ufficiale appartenente all'Autorità giudiziaria;
- Assunzione di familiari/conoscenti e affidamento di incarichi di consulenza a funzionari pubblici o a loro familiari.

9.4.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Gestione finanziamenti	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Gestione finanziamenti"
Gestione del personale: selezione e assunzione; amministrazione del personale	• Codice Etico; • MOG;

Attività commerciale, marketing e contrattuale (gare pubbliche e affidamenti diretti)	• Procedura “Gestione risorse umane” • Codice Etico; • MOG; • Procedura “Analisi dei requisiti”; • Procedura “Commercializzazione”
Attività di gestione progetti Attività di installazione/sistemistica	• Codice Etico; • MOG; • Procedura “Sviluppo e personalizzazione prodotti Onit” • Procedura “Installazione”
Affidamento di consulenze esterne	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Acquisizione servizi di consulenza”
Ottenimento di permessi, autorizzazioni e concessioni	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Rapporti con la P.A.”
Gestione di ispezioni e controlli da parte di organi competenti	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Rapporti con la P.A.”
Gestione del contenzioso	• MOG • Codice Etico
Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società o per il sostegno a progetti/iniziative umanitarie, culturali, sportive e sociali); Spese di rappresentanza (intese come quelle sostenute per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società e dell'attività);	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Liberalità, omaggi, sponsorizzazioni” • Procedure amministrative • Ciclo attivo • Ciclo passivo • Liquidazione IVA • Incassi e pagamenti • Spesometro
Contabilità e formazione del bilancio;	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Prevenzione reati societari” • Procedure amministrative • Ciclo attivo • Ciclo passivo • Liquidazione IVA • Incassi e pagamenti • Spesometro
Flussi monetari e finanziari	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Flussi monetari e finanziari” • Procedura amministrativa “Incassi e pagamenti”
Approvvigionamento	• Codice Etico; • MOG; • Procedura “Approvvigionamenti”

Tutto il personale (amministratori, dipendenti), nonché eventuali collaboratori esterni e partner della Società, devono attenersi ai principi e alle regole contenute nel Codice Etico (“Criteri di condotta nei rapporti con gli stakeholder” e “Rapporti con il Territorio, la Comunità e le Istituzioni”), e devono astenersi dai seguenti comportamenti:

- Effettuare prestazioni in favore di partner di progetti finanziati che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o che hanno rivestito cariche pubbliche;
- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra sono state definite procedure e protocolli che regolamentano i seguenti aspetti:

- La Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto con fornitori, collaboratori e partner che non sottoscrivano o non rispettino la clausola contrattuale che richiede il rispetto del D.Lgs.231/2001 e dei principi enunciati nel Codice Etico; gli incarichi conferiti a consulenti esterni (e organismi di certificazione) devono essere sempre redatti per iscritto, previa comparazione oggettiva di diverse offerte (salvo il caso di rapporti storici con professionisti di fiducia), devono indicare il compenso pattuito e devono essere approvati dalle Funzioni indicate nella specifica procedura;
- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, tranne che per circostanze eccezionali dovute a comprovata necessità, secondo quanto previsto nello specifico protocollo;
- Le dichiarazioni e la documentazione rese e/o fornite a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, concessioni e autorizzazioni devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte delle funzioni incaricate, come previsto dagli specifici protocolli;
- Nella gestione del contenzioso e in ogni circostanza attinente alle notizie di reato i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si astengono dal dare o promettere denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati, in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio, e dall'inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non rispondenti al vero. Essi devono prestare una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti; non devono astenersi dall'esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento
- I rapporti con gli organismi pubblici deputati a forme di ispezione o accertamento sulle attività aziendali, devono essere improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza ed alle regole di gestione definite negli specifici protocolli
- Le attività di amministrazione del personale, che comprendono gli adempimenti nei confronti della

Pubblica Amministrazione, sono gestite dalla Funzione competente secondo uno specifico protocollo che prevede il controllo periodico di dati incrociati, l'utilizzo di appositi applicativi ed il riscontro della correttezza dei versamenti effettuati a favore della Pubblica Amministrazione;

- Le attività di selezione ed assunzione del personale sono regolate da una procedura interna che prevede la partecipazione di più Funzioni aziendali e l'esistenza di evidenze a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate in base a valutazione di idoneità dei candidati; la procedura prevede inoltre una raccolta di informazioni relative a relazioni del candidato con soggetti pubblici o con incaricati di pubblico servizio.

9.4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Comunicazione periodica dei flussi monetari e/o finanziari non standard;
- Comunicazione periodica delle assunzioni di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.;
- Consuntivo periodico delle attività di formazione/informazione sul Modello Organizzativo e sul Codice Etico svolte nel periodo;
- Comunicazione periodica delle spese di rappresentanza di entità superiore al modico valore e gestite in deroga al protocollo, con espressa indicazione di quelle a favore della Pubblica Amministrazione;
- Comunicazione di incarichi di consulenza affidati in deroga ai criteri definiti nel protocollo aziendale;
- Comunicazione del budget annuale destinato alle sponsorizzazioni.

9.5 Falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Articolo 25-bis)

9.5.1 Descrizione fattispecie di reato

Le fattispecie di delitti previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs 231/01 comprendono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato in esame consiste nella contraffazione di monete legali o nazionali e, precisamente, prevede quattro diverse fattispecie criminose:

- 1) La fabbricazione da parte di soggetti non autorizzati di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) L'alterazione di monete genuine con l'attribuzione di un valore superiore;
- 3) L'importazione, la messa in circolazione, la detenzione o la spendita di monete contraffatte od

alterate che avvenga in accordo con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione o con loro intermediari;

4) L'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete false od alterate.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Il reato in questione prevede l'ipotesi in cui il valore intrinseco della moneta sia ridotto con artifici (quali, ad esempio, trattamenti chimici, raschiatura, segatura) ed, inoltre, nel caso in cui un soggetto, di concerto con l'autore dell'alterazione, introduca nel territorio dello Stato tali monete o, comunque, le acquisti o le riceva per metterle in circolazione.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il fatto materiale consiste nella messa in circolazione, detenzione, acquisizione o spendita, da parte del detentore, mediante qualsiasi forma, di monete falsificate, contraffatte od alterate.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato in esame punisce colui che, in qualsiasi modo, dia ad un terzo monete contraffatte od alterate in cambio di una cosa oppure le metta semplicemente in circolazione, con qualsiasi modalità, anche tramite donazione, essendo sufficiente che la moneta sia fatta uscire dalla propria sfera di controllo. Entrambe le condotte implicano, comunque, l'accettazione della moneta falsificata da parte del terzo.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati (art. 459 c.p.)

La condotta è quella prevista per i reati di cui agli artt. 453, 456, 457 c.p., con la differenza che, oggetto della contraffazione o dell'alterazione, devono essere i c.d. "valori di bollo" (da intendersi la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati, come cartoline e biglietti postali, etc.).

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La norma in analisi mira a sanzionare la condotta meramente preparatoria alla falsificazione di monete, a prescindere da qualsiasi indagine sull'idoneità concreta della condotta medesima a conseguire una contraffazione dei valori bollati o delle monete.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Anche la norma in esame sanziona condotte meramente preparatorie, le quali vengono giudicate penalmente rilevanti solo in relazione alla loro oggettiva pericolosità, a prescindere da qualsiasi indagine sull'idoneità concreta di tali condotte.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p., comma 1)

Nella fattispecie viene sanzionato il mero uso dei valori di bollo contraffatti od alterati (escluso il solo caso in cui avvenga a scopo di collezionismo).

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, ovvero brevetti, modelli o disegni (art.473 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

9.5.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

Il delitto in esame, in quanto reato contro la fede pubblica, si perfeziona attraverso il compimento anche di un isolato atto di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o segni distintivi mendaci.

La configurazione giuridica del fatto commesso da chi esercita il commercio consiste nel detenere per vendere e porre in vendita merce con marchi contraffatti di società o produttori i cui prodotti sono coperti da brevetto, è quella del reato in commercio, il quale richiede nell'agente solo la coscienza e volontà di detenere cose contraffatte destinate alla vendita, senza che sia necessaria la dimostrazione di concrete trattative per la vendita stessa. Considerando che per configurare un interesse o vantaggio della Società nell'attuare questi reati si dovrebbe presupporre un largo impiego, in termini di controvalore, di strumenti indicati negli articoli di legge, e che per questo impiego in Onit Sanità è invece alquanto limitata, si è ritenuto che la commissione di tali reati sia difficilmente ipotizzabile. Il reato di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, potrebbe concretizzarsi se la Società mettesse in vendita prodotti contraddistinti con marchi (o loghi) uguali o simili a quelli di un'altra Società, ma anche in questo caso l'obiettivo aziendale è la diffusione dei prodotti a proprio marchio (per quanto riguarda il sw) e le situazioni di commercializzazione di hw sono molto limitate ed anche in questo caso non si configura come realistico un interesse aziendale al compimento di tale reato.

9.5.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Attività segreteria gare	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Rapporti con la PA"; • Procedura "Analisi dei requisiti"
Attività marketing e di commercializzazione	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Commercializzazione" • Protocollo "Reati informatici"
Attività analisi dei requisiti	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Analisi dei requisiti"

9.5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Flussi di cassa
- Materiale marketing, commerciale, sito internet
- Analisi a campione di commesse di progetto

9.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1)

9.6.1 Descrizione fattispecie di reato

Le fattispecie di delitti previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs 231/01 comprendono:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

La norma punisce chiunque, con lo scopo di ostacolare o rendere difficoltoso l'esercizio di un'industria o di un commercio, pone in essere una condotta turbativa attraverso violenza sulle cose o uso di mezzi fraudolenti.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

Tale fattispecie punisce chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva laddove compia atti di concorrenza attraverso l'uso della violenza (sulle persone o sulle cose) o della minaccia (prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante).

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514):

La norma punisce colui che mette in vendita o comunque in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti (riprodotti integralmente in modo ingannevole) o alterati (modificati solo parzialmente rispetto all'originale) creando in tal modo un pregiudizio all'industria sul piano nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile facendo credere che si tratti di un'altra ovvero ingannando l'acquirente sull'origine o la provenienza del bene venduto o per la quantità o qualità dello stesso, diversamente da ciò che è stato dichiarato o pattuito.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c. p.) e Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.):

Se il fatto non rientra nella fattispecie di un reato più grave, è punita la condotta di chiunque pone in vendita o mette in circolazione, anche a titolo gratuito, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) che si presentano in modo tale da indurre in inganno il compratore sull'origine aziendale, la provenienza geografica o la qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.):

Tale norma punisce quelle condotte che, pur non integrando situazioni di contraffazione o alterazione di marchio o brevetto, rappresentino comunque un abuso dei titoli di proprietà industriale.

In particolare, sono punite le seguenti condotte:

- Fabbricazione,
- Uso industriale,
- Introduzione nel territorio dello Stato,
- Detenzione per la vendita,
- Messa in vendita con offerta diretta ai consumatori,
- Messa in circolazione

di oggetti o altri beni realizzati violando un titolo di proprietà industriale o esercitando diritti e funzioni di un titolo di proprietà industriale la cui titolarità fa capo ad altri.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.)

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno

9.6.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

L'intento del legislatore è quello di tutelare il consumatore e la buona fede negli scambi commerciali. Dall'analisi dei rischi effettuata in Onit Sanità, è emerso che i reati con maggiore rilevanza sono quelli relativi a:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Infatti, per quanto riguarda gli altri reati attinenti alla falsificazione, essi sono risultati difficilmente ipotizzabili, per le stesse motivazioni espresse con riferimento ai reati di "falsità in strumenti o segni di riconoscimento". I comportamenti che possono invece configurare i reati ritenuti potenzialmente più rilevanti in ambito aziendale, sono l'esercizio di minacce o violenza da parte di personale commerciale su un concorrente (effettivo o potenziale) nella fase di presentazione dell'offerta ad un cliente privato o nell'ambito di un bando di gara, l'utilizzo di un prodotto sul quale un terzo vanta un titolo di proprietà industriale senza aver preventivamente acquisito la necessaria licenza d'uso, o per finalità interne, o per la realizzazione di un proprio prodotto destinato alla vendita, ovvero per l'integrazione in un prodotto destinato alla vendita.

9.6.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Attività commerciale, marketing e contrattuale (gare pubbliche e affidamenti diretti)	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Analisi dei requisiti"; • Procedura "Commerciale"
Attività di sviluppo e personalizzazione prodotti	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Sviluppo e personalizzazione prodotti Onit"; • Protocollo "Reati informatici" • Manuale Sicurezza delle informazioni
Acquisto e gestione infrastrutture	• Codice Etico; • MOG;

Gestione della cassa	• Procedura “Gestione delle infrastrutture” • Codice Etico; • MOG; • Procedura “Approvvigionamento” • Protocollo “Gestione flussi monetari e finanziari”
----------------------	--

Ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti contro l'industria ed il commercio, è fatto divieto di:

- Utilizzare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Porre in essere atti di concorrenza sleale, attuati con violenza o minaccia;
- Consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- Vendere o distribuire prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- Fabbricare oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale

9.6.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Report periodico all'OdV sulle non conformità di prodotto e reclami ricevuti dalla clientela
- Report periodico sulle gare alle quali l'azienda ha partecipato e quelle aggiudicate

9.7 Reati societari e Reati tributari (Articolo 25-ter, Articolo 25-quinquiesdecies)

9.7.1 Descrizione fattispecie di reato

Le fattispecie di reati societari, elencati all'art. 25 ter, D.Lgs. 231/2001, sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono per le false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- Le comunicazioni a destinatario individuale;
- Le comunicazioni interorganiche;

- Le comunicazioni rivolte ad altre società collegate.
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici e deve, quindi, essere caratterizzata dalla frode.

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Tale reato, proprio degli amministratori, è integrato dalla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o dalla liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Unica esimente è che tali operazioni siano compiute nei casi di legittima riduzione del capitale.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile)

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali:

- Riduzioni del capitale sociale;

- Fusioni con altre società;
- Scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.):

Tale reato è proprio dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- Attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile)

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- Utilizzo di azioni o quote non collocate;
- L'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- Ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- Non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- Falsificazione del numero degli intervenuti.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c.c.).

Il reato punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro

confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Inoltre il reato punisce l'istigazione alla corruzione tra privati, cioè il comportamento di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Le fattispecie di reati tributari, introdotti all'art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001 a seguito dell'entrata in vigore della L.157/2019, presentano un approccio nuovo rispetto alla disciplina precedente, in quanto il bene giuridico tutelato coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario. I reati inseriti nel D.Lgs.231/2001 sono i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs.74/2000, art.2, comma 1)

Il reato considera la nuova nozione di "frode fiscale", accolta dal Legislatore del 2000, e punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; si fa riferimento alle fatture o altri documenti analoghi in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs.74/2000, art.3)

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente si raggiungano soglie di imposta evasa o di elementi attivi sottratti all'imposizione definiti dalla legge.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs.74/2000, art.8, comma 1)

Il reato punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si fa quindi riferimento alle fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs.74/2000, art.10)

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. L'impossibilità a ricostruire i redditi ed il volume d'affari non è da intendersi in modo assoluto, essendo sufficiente un'impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire altrimenti.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs.74/2000, art.11)

Il reato punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (di ammontare superiore alla soglia definita dalla legge), aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Inoltre, viene punito chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia definita per legge.

Nell'ambito dei reati previsti dal D.Lgs. n.74/2000, sono stati inclusi nell'art. 25 – quinquiesdecies i reati tributari commessi in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Nel dettaglio:

- Dichiarazione infedele (D.Lgs.74/2000, art.4)

Omessa annotazione di ricavi, indebita riduzione dell'imponibile tramite indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti - non fittizi ma proprio mai venuti ad esistenza – sotto fatturazioni);

- Omessa dichiarazione (D.Lgs.74/2000, art.5):
- Indebita compensazione (D.Lgs.74/2000, art.10-quater)

Credito inesistente, credito non spettante.

9.7.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

I soggetti e le modalità di commissione di tali reati sono potenzialmente molteplici, ma sicuramente le figure più coinvolte sono quelle apicali, in particolare i soci, gli amministratori, la funzione amministrativa, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i liquidatori, anche se alcuni reati potrebbero essere commessi da soggetti non apicali, con piena responsabilità della Società, nel caso in cui il comportamento doloso del dipendente venga fatto proprio dai soggetti apicali o reso possibile da un loro negligente controllo. La formazione dei documenti (in particolare documenti relativi ad imposte e tributi, alla redazione del bilancio e alla tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce infatti da un processo articolato, che vede coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale, ovvero che sono preposti alla redazione dei documenti contabili; in particolare, la formazione del bilancio avviene attraverso un'attività in outsourcing alla funzione amministrativa del Gruppo, che implica: la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa e la successiva rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta attribuzione delle rilevazioni. I comportamenti che configurano i reati societari e tributari possono essere, a titolo esemplificativo:

- Uno o più Amministratori, non fornendo agli organi sociali o al commercialista esterno una piena e trasparente collaborazione, inducono gli stessi organi a valutazioni parziali o errate;
- Uno o più Amministratori, in deroga allo spirito ed al contenuto del codice Etico, inducono uno o più soggetti ad operare al fine di produrre dati di Bilancio, relazioni o comunicazioni sociali non veritiere;
- Responsabili di BU, attuando un livello di controllo inadeguato presso le strutture che a loro rispondono, non rilevano la sistematica produzione di dati contabili errati, con impatto distorto su specifiche voci di Bilancio (ad es.: accantonamenti, dati del ciclo attivo/passivo inerenti alle commesse, ecc.).
- Vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute o dei prezzi, sotto fatturazioni con ritorno della differenza, emissione di fatture false);
- Utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio;
- Incassi realizzati e non contabilizzati;
- Omissione di emissione di note di credito o note di debito qualora siano stati verificati errori;
- Acquisto fittizio di beni o servizi;
- Scorretta gestione dei flussi finanziari con società collegate;
- Operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;

- Falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

9.7.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Gestione della contabilità generale ed analitica, delle chiusure contabili	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Prevenzione reati societari” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” Procedure amministrative • Ciclo attivo • Ciclo passivo • Liquidazione IVA • Incassi e pagamenti • Spesometro
Gestione cespiti	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Prevenzione reati societari” Procedure amministrative • Ciclo attivo • Ciclo passivo • Liquidazione IVA • Incassi e pagamenti • Spesometro
Gestione della tesoreria, dei movimenti bancari e flussi finanziari, gestione della cassa	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “gestione flussi monetari e finanziari.” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” • Regolamento interno – Gestione trasferte • Protocollo “liberalità, omaggi e sponsorizzazioni” • Procedura amministrativa “Incassi e pagamenti”
Gestione ciclo passivo	• Codice Etico; • MOG; • Procedura “Approvvigionamenti” • Protocollo “acquisizione servizi di consulenza” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” • Procedura amministrativa “Ciclo passivo” • Procedura amministrativa “Incassi e pagamenti”
Gestione ciclo attivo	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “gestione flussi monetari e

	finanziari.” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” • Protocollo “Ciclo attivo” • Procedura amministrativa “Incassi e pagamenti”
Gestione amministrativa del personale	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Liberalità, omaggi, sponsorizzazioni” • Procedura amministrativa “Gestione del personale”
Gestione di finanziamenti	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “gestione finanziamenti pubblici” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” • Procedura amministrativa “Incassi e pagamenti”
Rapporti con agenzie media, comunicazioni pubblicitarie e concorsi a premi;	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo “Prevenzione reati societari” • Protocollo “Prevenzione reati tributari” • Protocollo “Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni”

L'interesse generale che tali reati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e dichiarativi e nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale. Nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari e tributari, sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza amministrativa e contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili e per la presentazione dei dichiarativi ed il versamento delle imposte dovute.

È, quindi, indicato che per ogni operazione contabile sia conservata una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Conseguentemente, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari e tributari, è richiesto di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare rigorosamente tutte le norme della legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Rispettare le regole di una corretta gestione della fatturazione tra le società del gruppo;

- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- Gestire le attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- Porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le eventuali segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di

- vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati tributari o del reato di contrabbando, al fine di consentire all'azienda un risparmio fiscale;
 - Fatturare prodotti/servizi non effettivamente venduti/erogati, duplicare la fatturazione per una medesima transazione commerciale; omettere l'emissione di note di credito qualora siano stati verificati errori nella fatturazione per prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

9.7.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Riunioni periodiche tra il Responsabile Amministrativo e l'OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei responsabili, ed eventuali soggetti subordinati ai responsabili di funzione;
- Comunicazione da parte del Responsabile Amministrativo dell'eventuale revoca di incarico e assegnazione di incarico ad un nuovo professionista esterno (commercialista) con adeguata motivazione;
- Segnalazione all'OdV di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
- Relazione delle verifiche poste in essere dall'organismo controllore;
- Trasmissione all'OdV dei prospetti di bilancio civilistico.

9.8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25 septies)

9.8.1 Descrizione fattispecie di reato

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p. in violazione della Legge di conversione n. 123/2007, Art.55, comma 2)
- Lesioni personali gravi commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro (Art.590 c.p., comma 3)

Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono previsti dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01.

In particolare, il reato di omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. sanziona chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre il reato di lesioni personali colpose sanziona chiunque cagioni lesioni personali a una persona con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

La lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di svolgimento delle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio del viso.

Entrambi i reati sono delitti colposi, i quali consistono nella circostanza che l'evento, anche se preveduto, ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Si tratta di reati colposi nei quali l'elemento soggettivo della colpa è dato dall'inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dal legislatore nella normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile.

Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto delegato ai sensi di legge.

Infine, nell'ipotesi di commissione di tali reati, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 è configurabile se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per la Società, il quale potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni, sui costi di manutenzione e sui costi e tempi di formazione).

9.8.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

Onit Sanità da tempo pone piena attenzione al tema della salute e sicurezza, riconoscendogli un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e tale attenzione si è concretizzata non solo nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, ma anche nella scelta di applicare un sistema di responsabilità sociale che ha tra i propri elementi quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale tutela si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, dirigenti delegati, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali. Inoltre si è sempre ribadito che la ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata, proprio per escludere, o almeno ridurre, che per negligenza, imprudenza o imperizia, quindi in assenza della volontà che caratterizza il dolo, ma come conseguenza, casuale e non voluta, del

perseguimento di una determinata finalità (quale, ad esempio, il contenimento dei costi), si determini un evento accidentale che porti alla morte di una persona o ne cagioni lesioni gravi o gravissime. In linea generale i rischi di incidenti non sono rilevanti, essendo quelli tipici delle attività d'ufficio, e riguardano:

- Attività presso gli uffici della Società;
- Attività correlate all'apertura di nuovi uffici ed esecuzione dei lavori ed interventi sugli immobili;
- Attività presso i clienti;
- Attività svolte da terzi, consulenti e outsourcers fornitori di servizi presso gli uffici della Società.

9.8.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori e collaboratori	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Nomina del medico competente per l'organizzazione delle visite mediche	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Gestione degli stabili, degli uffici e della relativa contrattualistica, attività di manutenzione	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Gestione dei rapporti con terzi, consulenti e outsourcers fornitori di servizi presso gli uffici della Società	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR
Gestione dei progetti di formazione sulla sicurezza	• Codice Etico; • MOG; • D. Lgs. n. 81/08 - DVR

Premesso che ai fini del D. Lgs. n. 81/08 Onit Sanità si attiene alla documentazione richiamata in tabella e che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il principale riferimento in tema, si elencano le ulteriori attività con riferimento ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

- Monitoraggio e revisione periodica dei presidi di sicurezza e del sistema complessivo di salute e sicurezza in azienda, con l'obiettivo del miglioramento continuo;
- Gestione complessiva dei luoghi di lavoro;

- Verifiche relative alla normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rapporti con RSPP e medico competente.

In merito alle ipotesi delittuose in esame, Onit Sanità sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Società rispetta, in maniera dinamica e costante, tutti gli obblighi di legge in materia di normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi alle seguenti linee di condotta:

- Improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- Monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;
- Assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- In caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- Adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- Effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- Curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
- Verificare che il personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;
- Ogniqualevolta sia previsto che un fornitore o consulente esterno presti la sua attività presso sede

- di Onit e/o presso sedi di clienti, è obbligatorio che vengano attuate le prescrizioni specifiche;
- Ogniqualvolta sia previsto che personale o collaboratori di Onit erogino le proprie prestazioni in locali messi a disposizione dal cliente, è obbligatorio che vengano attuate le prescrizioni specifiche.

9.8.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Riunioni periodiche tra l'OdV e i principali soggetti del Sistema di Gestione per Salute e sicurezza sul Lavoro (DL, RSPP, DQI, RGS, RLS, MC) per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa per la prevenzione degli infortuni;
- Statistiche relative ad infortuni e malattie professionali (richieste e/o riconosciute) fornite periodicamente all'OdV.
- Risultati di ispezioni da parte di organismi competenti

9.9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 25-octies e Articolo 25-octies.1)

9.9.1 Descrizione fattispecie di reato

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio; la Società non figura tra i destinatari di tale Decreto, tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio, e per tale motivo sono state individuate le attività sensibili e sono state adottate misure preventive.

Le fattispecie di reati, elencati all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rientra in tale fattispecie ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato oppure a spostare tale compendio criminoso da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della sua provenienza e della sua effettiva destinazione.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Al di fuori dei casi di concorso nel reato di riciclaggio commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

L'impiego implica qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità, purché in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1.c.p.):

Reato che mira a punire chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

9.9.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

In considerazione delle tipologie delle attività svolte da Onit Sanità, l'ipotesi del reato di ricettazione riguarda direttamente le aree dell'amministrazione e degli approvvigionamenti, e più difficilmente potrebbe riguardare anche altre aree e funzioni aziendali, sempre attraverso l'impiego di mezzi di pagamento e risorse finanziarie.

Con riferimento specifico a denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, quindi le situazioni che potrebbero astrattamente verificarsi sono:

- Si compiono operazioni di acquisto, ricezione od occultamento di beni/prodotti;
- Si impiegano tali beni in operazioni di tipo economico/finanziario;
- Si impiegano tali beni in operazioni di tipo economico/finanziario finalizzate a far perdere la traccia della loro illecita provenienza

Per quanto riguarda invece il reato di autoriciclaggio, partendo dal presupposto che esso si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività

imprenditoriali, economiche e finanziarie;

3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista; ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'azienda, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Processo di approvvigionamento e qualifica dei fornitori	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamento"
Operazioni finanziarie ed attività di incasso	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Prevenzione dei reati societari" • Protocollo "Gestione flussi monetari e finanziari"; • Procedura "Incassi e pagamenti"
Operazioni di compravendita di strumenti finanziari	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Prevenzione dei reati societari" • Protocollo "Gestione flussi monetari e finanziari"; • Procedura "Incassi e pagamenti"
Operazioni di compravendita inerenti alla fornitura di prodotti, beni o servizi	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Prevenzione dei reati societari" • Procedura "Commercializzazione";
Vendite e relativa fatturazione	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Ciclo attivo" • Procedura "Commercializzazione"; • Procedura "Analisi dei requisiti"

Per la prevenzione dei reati in questione, la Società opera con la finalità di rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma altresì i rivenditori, i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa - direttamente o indirettamente - originare da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché controllare l'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

In tale ottica è stato altresì previsto che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni, ecc.). Ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, è fatto divieto di:

- Effettuare operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità

economiche di provenienza illecita con altre lecite;

- Effettuare operazioni di cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli;
- Effettuare intestazioni fiduciarie di immobili così da ostacolare l'individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita ovvero con movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi;
- Assumere un ruolo di mediazione tra l'autore dei reati e un terzo acquirente;
- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti e, in generale, svolgere qualsiasi operazione che possa ostacolare l'identificazione della provenienza di beni, danaro e altre utilità economiche, creando così un intralcio ad un eventuale accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori stessi;
- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Premettendo che molto è già stato fatto per prevenire tali reati, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra sono state definite procedure e protocolli che regolamentano i seguenti aspetti:

- La gestione degli approvvigionamenti, dalla qualifica dei fornitori alla stipula dei contratti di acquisto ai controlli al ricevimento dei beni acquistati, assicura che sia stata effettuata una valutazione dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, che sia valutata la congruità delle offerte e formalizzati i contratti di acquisto secondo standard definiti e che sia controllata la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto fisicamente ricevuto in azienda; viene verificato che Fornitori e Partners (es. agenti di vendita) non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partners siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del CdA.
- Il processo di amministrazione e finanza assicura una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, un controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari con riferimento sia ai pagamenti verso terzi sia ai pagamenti/operazioni infragruppo. In particolare, vengono effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; in tali controlli si tiene conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; le transazioni finanziarie in contanti e tramite assegni rispettano le vigenti normative antiriciclaggio. Inoltre, sono previste verifiche periodiche sulle seguenti attività: gestione cassa, gestione incassi, gestione pagamenti, home banking,

riconciliazioni bancarie, situazione bancaria, gestione degli affidamenti, delle garanzie e delle condizioni bancarie, prestiti, sollecito incassi, gestione delle pratiche di recupero crediti.

9.9.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Comunicazione al Cda di violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione dei dipendenti);

L'OdV ai sensi del Decreto 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), dovrà:

- Comunicare alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 7 comma 2) ;
- Comunicare al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo (art. 41);
- Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le infrazioni delle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e relative al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 49 commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e art. 50);
- Comunicare all'Unità di Informazioni Finanziaria (UIF) le infrazioni delle disposizioni relative alla conservazione dei documenti e alla registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui hanno notizia (art. 36).

9.10 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies)

9.10.1 Descrizione fattispecie di reato

La fattispecie prevista dall'art. 25 - novies D.Lgs. delitti in materia di violazione del diritto d'autore fa riferimento ad articoli della Legge 633/1941, i quali prevedono i reati di:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art.171-bis)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter)

Ai sensi della norma in esame vengono punite le condotte di chi, senza averne il diritto, duplica programmi per elaboratore ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati.

Ai fini della punibilità non è necessaria una finalità direttamente patrimoniale, essendo sufficiente il fine di trarre profitto dalla detenzione e pertanto devono essere ritenute punibili anche le condotte di detenzione non finalizzata al commercio, come ad esempio l'utilizzo del software duplicato per la propria attività.

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

(art. 171-octies)

Si precisa che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un unico capitolo della parte speciale del MOG in quanto:

- Entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- Le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- Le misure di prevenzione mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

La possibilità di commettere tali reati è connessa all'uso dei sistemi informatici e telematici, diffusi in ogni ambito aziendale e organizzativo, nell'ambito della comunicazione di informazioni e dati a Enti Pubblici e altri soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti (clienti, partner commerciali, fornitori, etc.) e attraverso l'utilizzo e la gestione di software, banche dati e dei contenuti del sito Internet.

A seguito all'entrata in vigore della Legge n.166 del 2024 in data 16.12.2024 in materia di violazione del diritto d'autore, è stato esteso alle categorie di soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione l'applicazione di quanto prima era previsto per il solo soggetto SIAE. Laddove si verificassero le contraffazioni dei contrassegni SIAE, ovvero le contraffazioni dei contrassegni rilasciati da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti si applicano gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies c.p.

9.10.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

Ritenendo che sia fondamentale l'interiorizzazione delle corrette regole di comportamento da parte di tutto il personale, la possibilità di commettere i reati presupposto si potrebbe concretizzare, a titolo esemplificativo, nei seguenti comportamenti:

- Si introduce nel territorio dello Stato, si detiene per la vendita, si pone in vendita o comunque si mette in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti realizzati usurpando il diritto di autore o brevetti di terzi;
- Si duplica, importa, distribuisce, vende, concede in locazione, diffonde o trasmette al pubblico, si detiene a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi;
- Si ha la disponibilità di un'opera dell'ingegno di Terzi quali, a titolo esemplificativo: un programma per elaboratore, una banca dati, una soluzione tecnologica, un documento o un'opera multimediale;
- Si detengono mezzi intesi unicamente alla rimozione funzionale di dispositivi posti a protezione di diritti d'autore
- Dopo aver rimosso i dispositivi di protezione originariamente predisposti, si mette a disposizione, su reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), con usurpazione della paternità dell'opera.

- Si potrebbero svolgere azioni di falsificazioni di contrassegni SIAE e/o quelli rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

9.10.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Attività di preparazione presentazioni, relazioni tecniche di progetto	• Codice Etico; • MOG; • Lettera di incarico ai trattamenti dati; • Manuale di sicurezza delle informazioni • Manuale del Know How; • Procedura "Gestione delle informazioni riservate" • Protocollo "Reati informatici"
Attività di trattamento dati e informazioni cliente	• Codice Etico; • MOG; • Lettera di incarico ai trattamenti dati; • Manuale di sicurezza delle informazioni • Manuale del Know How; • Procedura "Gestione delle informazioni riservate" • Protocollo "Reati informatici" • Documento NDA

9.10.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Analisi rischi Data protection;
- Documentazione Lettera incarico firmata dal dipendente
- Documentazione tutela Know how

9.11 Reati ambientali (Articolo 25-undecies)

9.11.1 Descrizione fattispecie di reato

Per effetto di una modifica legislativa del Luglio 2011, alcuni importanti reati ambientali sono stati aggiunti nel catalogo dei reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Le condotte considerate dall'articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001, sono quelle poste in essere da chiunque:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (Art.452-quinquies c.p.)
- Delitti associativi aggravati contro l'ambiente (Art.452-octies c.p.):
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art.452-
- Ci sono poi gli illeciti relativi alla tutela dell'ozono, per cui:
 - È punito chiunque violi le disposizioni che impongono la cessazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, detenzione, commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge (articolo 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- Inoltre sono contemplate le condotte di:
 - Inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (articolo 8 e 9 D.lgs. 202/2007)
 - A queste condotte si aggiungono quelle relative all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis); e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis).

9.11.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

Dall'analisi dei rischi è emerso che, per la natura delle attività svolte, molti dei reati non sono realizzabili da Onit Sanità, neanche astrattamente. In particolare, si è considerato che i reati potenzialmente configurabili in azienda riguardano solo la gestione dei rifiuti.

9.11.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

La attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Attività di gestione dei rifiuti generali	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Reati ambientali"
Attività di manutenzione delle caldaie e degli impianti di condizionamento ed il controllo delle emissioni	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Reati ambientali" • Procedura "Approvvigionamenti" • Piano di manutenzione
Attività di selezione dei soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti generali e la loro successiva contrattualizzazione	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Reati ambientali" • Procedura "Approvvigionamenti"

Attività di gestione degli immobili	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamenti" • Protocollo "Servizi di consulenza" • Protocollo "Reati ambientali"
-------------------------------------	--

In merito alle ipotesi dei reati ambientali previsti dal Decreto, ma anche, più in generale, in merito alla volontà aziendale di perseguire l'obiettivo della sostenibilità degli impatti ambientali della propria attività secondo il costante adeguamento alle più avanzate tecniche disponibili, Onit Sanità sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme in materia ambientale.

Al fine di presidiare le aree ed attività sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società si conforma ai seguenti principi:

- Improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- Procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società incaricando enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- Identificare il soggetto abilitato per lo smaltimento dei rifiuti e/o la verifica delle emissioni prima di instaurare una relazione commerciale e/o d'affari;
- Assicurarci che i requisiti forniti dal soggetto abilitato per lo smaltimento dei rifiuti e/o la verifica delle emissioni non mutino nel corso della relazione commerciale e/o d'affari;
- Assicurarci che tali soggetti si impegnino nei rapporti con la Società a rispettare i principi generali e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- Segnalare senza ritardo eventuali anomalie e/o situazioni sospette;
- L'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato a livello documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

9.11.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Prevedere riunioni periodiche tra l'OdV ed il responsabile della tutela ambientale per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali;
- Verbal di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, etc.);
- Segnalazione di apertura di nuove sedi, stabilimenti e cantieri edili;
- Segnalazione di modifiche strutturali o alle attività aziendali, idonee ad alterare l'impatto ambientale in stabilimenti e/ o sedi esistenti;
- Informazione di eventuali autorizzazioni revocate o non concesse da parte degli organi competenti;

- Con periodicità annuale, devono essere fornite le seguenti informazioni: elenco aggiornato dei rifiuti caratterizzati; contratti di smaltimento dei rifiuti (in essere e cessati); copia del MUD inviato alla Camera di Commercio.

9.12 Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo 25-duodecies)

9.12.1 Descrizione fattispecie di reato

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs 286/1998, art.22, comma 12-bis e art.12, comma 3, 3-bis e 3-ter);
- Favoreggiamento immigrazione clandestina (D.Lgs 286/1998, art.12, comma 5)

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, tra l'altro, disposto l'introduzione di un nuovo articolo nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-duodecies, prevedendo delle aggravanti rispetto a quanto disciplinato dal D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, e per il quale non si sia richiesto il rinnovo, revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-*bis* dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro);
- Reati transnazionali;
- Immigrazioni clandestine (L.161/2017).

Tale reato si realizza quando:

- Al fine di trarre profitto, anche indiretto, si compiono atti diretti a procurare l'ingresso di una persona nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge, ovvero si procura l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eventualmente allo scopo di destinare la persona alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale;
- Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, si favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge;

- Si allacciano e si mantengono rapporti d'affari, economici o commerciali, di natura delittuosa con l'organizzazione di un cliente, di un fornitore o di un partner.

Con la L.29 ottobre 2016 n.199 inoltre, il legislatore ha riformulato la fattispecie di cui all'art.603-bis del c.p., relativo all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, ampliando la sfera di punibilità all'utilizzatore della manodopera (e quindi non solo al "Caporale") ed inserendola nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, nell'art.25-quinquies del D.Lgs 231/2001, ovvero tra i delitti contro la personalità individuale.

Un fattore importante della nuova formulazione legislativa è dato dall'aver precisato che sono ritenuti indici di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

9.12.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

L'attività sensibile per la commissione di tale reato è l'assunzione di personale.

9.12.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

Le attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Attività di assunzione e gestione del personale	• Codice Etico; • MOG; • Protocollo "Impiego lavoratori stranieri"; • Procedura "Gestione risorse umane"; • Flusso "Selezione del personale"
Attività di Onboarding di nuovo personale	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Check-in, check-out del personale"

Onit Sanità non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione, eventualmente, delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. In tal caso, l'ufficio People si preoccupa di raccogliere dall'Agenzia per il lavoro evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi

previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

Onit Sanità applica un sistema di gestione integrato per la qualità e la responsabilità sociale, che prevede modalità di assunzione e gestione del personale pienamente rispettose di tutti gli aspetti legislativi; al fine di prevenire la commissione di tale reato, è stato predisposto e viene applicato uno specifico protocollo di Gruppo che definisce le modalità operative adottate per l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri, sia residenti all'estero sia già soggiornanti in Italia. Tale protocollo definisce le attività di controllo della documentazione e di invio delle comunicazioni agli organi competenti previste dalla legislazione vigente e assicura che siano stipulati rapporti di lavoro regolari sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi (in linea con il CCNL applicato) sia in materia contributiva ed assicurativa.

9.12.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Periodica comunicazione sulle assunzioni di personale straniero.

9.13 Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies)

9.13.1 Descrizione fattispecie di reato

Tale fattispecie di reato, introdotta con il D.Lgs n.75 del 14 Luglio 2020, fa riferimento alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, introducendo alcuni istituti di diritto doganale, quali il contrabbando, cioè la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. *La fattispecie suddetta estende la responsabilità degli enti ai casi di commissione dei reati di contrabbando (artt. 78 - 88 D.Lgs. n. 141/2024) e ai reati in materia di accise (artt. 40-46 D.Lgs. n. 504/1995). Una delle novità di maggior rilievo contenute nel D.Lgs. 141/2024 è che l'IVA all'importazione diventa diritto di confine. L'articolo 27, comma 2 del D.Lgs.141/2024 dispone infatti che: «Fra i diritti doganali [...] costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato».*

9.13.2 Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato in Onit Sanità

In relazione all'entità dei rapporti commerciali con l'estero, sia nelle vendite sia negli acquisti, i rapporti con gli spedizionieri doganali, ambito nel quale potrebbero crearsi i presupposti per la commissione di tale reato, sono molto limitati.

9.13.3 Misure di prevenzione, attività sensibili e documentazione di riferimento aziendale (Protocolli, procedure, manuali, ...)

Le attività e i comportamenti del personale aziendale sono presidiati e regolati nel modo seguente:

Attività/Processi sensibili	Misure di prevenzione
Operazioni doganali per l'importazione e l'esportazione di prodotti	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamenti e gestione del magazzino"; • "Procedura ciclo passivo"
Predisposizione e liquidazione delle bolle doganali	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamenti e gestione del magazzino"; • "Procedura ciclo passivo"
Dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata	• Codice Etico; • MOG; • Procedura "Approvvigionamenti e gestione del magazzino"; • "Procedura ciclo passivo"

Le operazioni legate ad operazioni con mercati esteri sono seguite dalla funzione amministrazione ponendo particolare attenzione al rispetto delle regole definite nel TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale). In generale, le prassi aziendali prevedono:

- che ci si avvalga solo di spedizionieri scelti in applicazione di criteri di affidabilità, secondo procedura di qualifica e valutazione fornitori;
- che stipuli contratti chiari e trasparenti con gli spedizionieri;
- che sia conservata la documentazione doganale;
- che non ci si sottragga alle visite doganali;
- che vengano pagati i diritti dovuti o siano garantiti i dovuti pagamenti.

Sono altresì vietati i seguenti comportamenti:

- a. introdurre merci estere attraverso il confine di terra o via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- b. scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- c. nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d. asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- e. portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.

9.13.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- Documentazione operazioni straordinarie di importazione/esportazione soggette alla gestione doganale;
- Report della società di revisione.

9.14 Altri reati

La Società, a seguito dell'analisi dei rischi effettuata e in considerazione del perimetro e del tipo di attività sociale svolta, che rende remota o comunque bassa la probabilità di commissione di alcune fattispecie di reato, non ha specificatamente realizzato parti speciali del MOG per alcune ipotesi di delitto previste dal D.Lgs.231/2001, ritenendo sufficienti i principi generali di comportamento espressi nel Codice etico e nel presente MOG

Delitti di criminalità organizzata (Art.24-ter)

- Associazione per delinquere (Art.416, comma 6 c.p.);
- Associazioni per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (Art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art.416-ter);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art.630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (DpR 309/1990, Art. 74);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art.407, comma 2, lett.a), n.5 c.p.).

Se da un lato il coinvolgimento della Società con i reati di associazione per delinquere, sia di diritto comune che nelle forme speciali (es. di tipo mafioso o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri oppure al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope), appare poco probabile, dall'altro, in ragione della natura stessa del reato, non è possibile identificare funzioni o attività potenzialmente a rischio della commissione di tale reato, che potrebbe permeare tutta l'attività aziendale. Si ritiene quindi che le attività sensibili mappate da Onit Sanità nel presente documento costituiscano di per sé un presidio idoneo alla generale prevenzione dei reati astrattamente commissibili nel corso dell'attività sociale. In tutti questi casi, invece, un rischio di eventuale coinvolgimento potrebbe riguardare l'attività del "dipendente o collaboratore infedele", che a livello personale possa essere implicato in traffici o attività criminali di tale natura. In particolare, per quanto riguarda la fattispecie del reato di associazione per delinquere finalizzata a procurare voti politici in cambio della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità che configurano il cosiddetto voto di scambio, sono stati riesaminati i protocolli interni relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione e alle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni per dettagliare alcuni comportamenti che, unitamente a quanto previsto nel codice etico, siano funzionali a prevenire la commissione di tale reato.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art.25-quater)

Previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto

dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999. In relazione all'attività svolta da Onit Sanità e dall'analisi dei rischi effettuata, non si ritiene concretamente ipotizzabile che possa esserci un interesse od un vantaggio per l'azienda che potrebbe derivare dalla commissione di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico a fronte di rapporti instaurati con fornitori o con clienti.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-quater.1)**Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinques)**

Onit Sanità è molto attenta al rispetto di principi di valorizzazione della persona, e l'attività svolta è sempre improntata a mettere al centro il benessere psico-fisico delle persone.

Il Codice etico e tutta la documentazione aziendale mira a creare una cultura di rispetto della diversità, delle esigenze e delle aspirazioni delle persone, in un'ottica di sostenibilità ed inclusione.

Questo approccio lo si ritiene fondamentale anche nei rapporti con i propri partner e fornitori che potrebbero avere policy non sempre coincidenti sulla gestione della persona.

A tale proposito, si ribadisce che Onit Sanità ha come esclusivo interesse il perseguimento della sua attività istituzionale nel pieno rispetto della legalità e quindi condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra; l'azienda ha ritenuto di non predisporre procedure o protocolli specifici a prevenzione di detti reati, imponendo comunque il rispetto dei principi generali e delle regole generali di cui al presente documento ed al Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui i suddetti reati dovessero venire per qualsiasi ragione a rilievo, le attività di analisi e prevenzione delle tipologie di reato da ultimo citate saranno eventualmente svolte in un momento successivo laddove, a seguito di specifiche valutazioni, queste dovessero essere ritenute pertinenti.

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)

Sia per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate sia per quanto riguarda la manipolazione del mercato, Onit Sanità ritiene che le condotte previste non siano configurabili nella realtà aziendale non essendo applicabile all'attività svolta dalla Società il TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, D. Lgs. n. 58/98) in quanto la stessa non è emittente di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato italiano o in altro Paese dell'Unione Europea.

La commissione di tali reati implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in ambito aziendale e che, comunque, non soddisferebbero la condizione di realizzare un interesse od un vantaggio dell'Azienda.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

Onit Sanità adotta una serie di procedure e protocolli di gestione dei pagamenti e degli incassi e in generale della gestione finanziaria che sono a presidio in caso di commissione di tale reato.

In generale non è ipotizzabile un comportamento riconducibile a tale reato in quanto non è prevista la gestione dei contanti per pagamento fornitori o incassi fatture. È consentita la gestione di piccole somme per spese puramente accessorie non deducibili.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art.25-decies)

Tale reato intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Nella previsione di procurare all'Azienda un illecito vantaggio, con minacce o promesse si induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non renderle o a rendere dichiarazioni mendaci.

Razzismo e xenofobia (Art.25-terdecies)

I delitti a cui viene fatto rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La Società ha definito in protocolli specifici le regole interne sia per quanto riguarda le liberalità e sponsorizzazioni ad associazioni ed altri gruppi sociali, sia per quanto riguarda l'utilizzo di immagini e testi a fini pubblicitari, sia l'adozione di una social media policy; inoltre è previsto che nessun dipendente o amministratore possa decidere in autonomia di iscrivere l'azienda ad un'associazione, pure se classificata come associazione culturale (qualora tale iscrizione risultasse necessaria per poter usufruire di servizi utili al business aziendale, la valutazione dell'iscrizione passerebbe in capo al CdA).

Questi reati presuppongono anche situazioni in cui si riduce o si mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Mentre per delitti quali la tratta delle persone, la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù si è ritenuto si tratti di fattispecie di difficile emergenza nell'ambito dell'attività della Società, considerando anche l'applicazione di un sistema di responsabilità sociale in conformità a standard internazionali; valutazione diversa è stata fatta per i delitti legati all'offerta, cessione o detenzione di materiale pedopornografico. Non può infatti escludersi completamente l'ipotesi che nei locali aziendali o su computer aziendali possa venire conservato ad opera di dipendenti o collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali, e che si possa quindi realizzare la fattispecie di sfruttamento sessuale dei bambini, di pedopornografia e di adescamento di minori, riferito a qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti

o mezzi di comunicazione. Le misure adottate per prevenire tali ipotesi di reati sono state affrontate nella parte del MOG relative ai delitti informatici, in quanto strettamente connesse all'uso del sistema informatico.

Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

Onit Sanità ritiene che si tratti di un'ipotesi delittuosa non direttamente attinente alla propria operatività, che non contempla alcuna attività nell'ambito legale delle competizioni sportive, del gioco e delle scommesse (attività che potrebbero divenire contigue o prestarsi alla commissione delle fattispecie di tali reati – presupposto). Le uniche attività sensibili potrebbero essere:

- La partecipazione societaria a Società sportive, che potrebbe indurre ad influenzare gli esiti delle competizioni per fare aumentare il valore delle proprie quote;
- La stipula di contratti di pubblicità/sponsorizzazioni a Società sportive, attività regolamentata da appositi protocolli aziendali.

Per quanto riguarda questi reati, sono già applicati in azienda protocolli che definiscono regole di comportamento da adottare.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies)

Onit Sanità ritiene che si tratti di un'ipotesi delittuosa non direttamente attinente alla propria operatività, che non contempla alcuna attività nell'ambito del patrimonio culturale.

Per quanto riguarda questi reati, i principi di legalità, onestà e trasparenza sanciti nel Codice etico, si ritiene possano rappresentare un presidio adeguato per evitare la commissione di tali reati.